

CXVIII.

TORNATA DI MARTEDÌ 5 GIUGNO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Il presidente dà comunicazione di una lettera del ministro guardasigilli, nella quale si dichiara estinta la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Diligenti. Comunica quindi una lettera del municipio di Bologna, con la quale esso invita la Camera a farsi rappresentare alla inaugurazione del monumento al Re Vittorio Emanuele II. Delega a questo oggetto i deputati dei due collegi di Bologna. — Seguito della discussione del Codice penale — Il deputato Simeoni continua il suo discorso interrotto ieri. — Parla poscia il deputato Demaria — Discorso del ministro di grazia e giustizia. — Osservazioni intorno ai lavori parlamentari del presidente del Consiglio e dei deputati Chiaradia e Toscanelli.

La seduta comincia alle 2.20 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente snuto di

Petizioni.

4288. La Giunta municipale di Chions (Udine) chiede che la Camera deliberi, in occasione della discussione dei provvedimenti ferroviari, la congiunzione della ferrovia Treviso-Motta a S. Vito colla linea principale Portogruaro-Gemona.

4289. Giovanni Tortora ed altri sei studenti di medicina e chirurgia di Torino, componenti un comitato universitario, fanno voti che la Camera approvi il disegno di legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, segnatamente per quanto concerne la posizione dei medici condotti.

4290. Giacomo Gemma ed altri 26 agenti ed impiegati dell'amministrazione del dazio consumo

comunale di Modena, chiedono che sia loro esteso il beneficio dell'insequestrabilità degli stipendi.

4291. Monsignor Giuseppe Giusti, vescovo di Arezzo, ed altri 19 vescovi ed ordinari della Toscana, consentono nella petizione (n. 4275) dell'arcivescovo di Firenze, relativa al Codice penale.

Ritiro della domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Diligenti.

Presidente. Dall'onorevole guardasigilli è pervenuta la seguente lettera:

“ In relazione alla mia lettera del 19 aprile passato, n. 3989, mi affretto a comunicare all'eccellenza vostra gli allegati rapporti del procuratore generale presso la Corte di appello di qui, con i quali mi ha comunicato le dichiarazioni (anch'esse qui unite) della desistenza dalla querela che l'onorevole deputato Luigi Diligenti aveva presentata contro il signor Attilio Luz-

zatto ed altri, per libello famoso ed ingiuria pubblica; e di quella che il signor Luzzatto aveva presentata contro l'onorevole Diligenti, per diffamazione.

“ Essendo pertanto cessato il bisogno della domanda di autorizzazione a procedere, testo che la Camera avrà deliberato, piaccia all' Eccellenza Vostra favorirmi la restituzione degli atti del processo.

“ *Il ministro*
“ *Zanardelli.* ”

In seguito a questa comunicazione del guardasigilli rimane come non presentata la domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Diligenti.

Inaugurazione del monumento al re Vittorio Emanuele II in Bologna.

Presidente. Dal sindaco di Bologna è pervenuta la seguente lettera:

“ Il giorno 11 giugno corrente avrà luogo la inaugurazione del monumento che la città e la provincia di Bologna consacrano alla memoria del re Vittorio Emanuele II.

“ Il sottoscritto ha l'alto onore d'invitare la Camera elettiva ad assistere alla patriottica solennità.

“ Con profondo ossequio

“ *Il sindaco*
“ *Tacconi.* ”

Propongo alla Camera di farsi rappresentare a questa patriottica solennità, dai deputati dei due collegi di Bologna, che formeranno una Commissione parlamentare sotto la presidenza del deputato più anziano.

(*Questa proposta è approvata.*)

Seguito della discussione del Codice penale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge per dar facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il regno d'Italia.

L'onorevole Simeoni ha facoltà di continuare il suo discorso, interrotto sabato.

Simeoni. Onorevoli colleghi, proseguo e compio la rapida rassegna delle principali disposizioni del nuovo Codice, per le quali non si è avvertita unicità di intenti tra il ministro e la Commissione, presentando a riguardo di esse e di alcun'altra, poche osservazioni mie.

Ed anzitutto noto un primo dissenso nella rubrica del Codice, che si occupa dei reati che commetta lo straniero all'estero contro lo straniero.

Il progetto ministeriale vorrebbe dapprima il giudizio, in certi casi determinati; e poi, come ultima misura, il diritto allo Stato della espulsione dello straniero.

La Commissione invece trova soverchia l'estensione della estraterritorialità delle legge penale, e vorrebbe il giudizio come ultima ipotesi, come ultimo presidio. Io, per verità, trovo plausibile l'uno e l'altro metodo; non mi ci soffermo.

Due cose sole vorrei notare alla Commissione; la prima, che sono perfettamente con essa nel criterio, che l'espulsione dello straniero sia autorizzata dal potere giudiziario, poichè l'espulsione è una vera pena e talvolta pena maggiore di quella giudiziale.

All' articolo poi della Commissione, il quale statuirebbe, che sia data l'espulsione sopra ordinanza uniforme della Camera di Consiglio; io vorrei sostituire la locuzione: sopra ordinanza della Sezione di Accusa.

La Camera di Consiglio, innanzi tutto, è destinata a finire, è un istituto che ha fatto il suo tempo: tutti i giuristi lo riconoscono.

In un progetto di riforma parziale della procedura, quello Tajani, ne era disposta l'abolizione. Sarebbe dunque un anacronismo prevederne speciali funzioni nel nuovo Codice penale.

Trattandosi poi di diritto internazionale, è certo più conveniente, che si occupi di tale materia non la Camera di Consiglio; ma la sezione d'accusa, la quale appunto, in tema di diritto internazionale, come è per l'estradizione, è chiamata a dare i suoi responsi. Quindi io propongo che le parole “ *Camera di Consiglio* ” debbano essere sostituite da quelle di “ *Sezione di Accusa.* ”

Gli articoli 6 e 7 del progetto, anche per reati commessi dallo straniero, propongono che sia applicata la pena della legge più mite fra quella del luogo *patrati criminis* e quella italiana, nei giudizi da farsi nel regno; la Commissione invece proporrebbe l'altro criterio, dell'applicazione esclusiva della legge italiana, diminuendo la pena di un grado.

Io in verità debbo associarmi al progetto e non all'emendamento della Commissione.

Il principale argomento che la Commissione adduce, per emendare in tal modo il progetto di Codice, è di voler evitare, che il magistrato debba addentrarsi in tante disamine di legislazione comparata.

Ma la risposta è molto agevole. Prima di tutto, non sarebbe poi una gran difficoltà pel magistrato, sapiente, quella di dover interloquire anche in legislazioni straniere.

Ma poi, anche attualmente questo esame di legislazione comparata si fa non poche volte, quando, per esempio, si deve provvedere dalla sezione di accusa in materia di estradizioni; si fa ogni giorno in materia civile, dove, quando si tratta di applicare leggi estere a diritti di stranieri ed a nazionali nei rapporti con essi, il magistrato è frequentemente chiamato ad interpretare le leggi straniere, e lo fa con quel senno giuridico e con quell'amore del suo nobile compito, che informa i pronunciati della magistratura italiana.

Quindi quest'unico argomento a me non pare che possa avere alcuna importanza, e molto meno indurre il ministro guardasigilli a recedere da quello, che era così ben concretato nel progetto ministeriale.

Invece dichiaro francamente alla Commissione, che due proposte di modificazione che essa fa in ordine agli effetti delle condanne penali io debbo approvare appieno: e ne dico le ragioni.

Il progetto dispone, che la condanna all'ergastolo produce l'incapacità di testare, s'intende dalla condanna in poi.

Viene così in esame l'importante questione del diritto di testare pei condannati all'ergastolo.

V'ha una scuola, seguita dal progetto, la quale ritiene che sia sempre revocabile la volontà di chi testa, fino all'ultimo momento in cui egli abbia la libertà di disporre e però fino a quando una sentenza non lo dichiara incapace. Ad essa si è ispirata la proposta del Codice.

Vi è un'altra scuola invece, che vorrebbe che condannato un individuo all'ergastolo, si debba retrotrarre in lui l'incapacità di testare, fino a doversi ritener nullo *ope legis* qualunque testamento avesse fatto prima della condanna all'ergastolo, non solo; ma financo prima del reato.

La Commissione ha scelto il giusto mezzo fra queste due opposte scuole; e mi pare che siasi meglio conformata ai principj più puri e più equitativi del diritto, proponendo, che l'incapacità di testare pel condannato all'ergastolo debba aver principio dal giorno del commesso delitto. Essa ha ben ricordato l'articolo 336 del Codice civile, pel quale è statuito, che " gli atti anteriori all'interdizione possono essere annullati, se la causa dell'interdizione sussisteva al tempo in cui avevano luogo gli atti medesimi. "

E così è pur naturale, che tale canone debba

applicarsi al condannato all'ergastolo: è ovvio, dappoichè quando questa dichiarazione d'incapacità è fatta dal magistrato con la sentenza di condanna, non ne segue meno, che tale incapacità è presunta e di diritto fin dal momento in cui il condannato ha commesso il delitto, a motivo del quale viene poi punito con la pena suprema: è il delitto la vera preesistenza della causa dell'incapacità dichiarata con la sentenza di condanna.

Ed io aggiungo dal canto mio un'altra considerazione, pur desunta dal Codice civile: quella dell'articolo 763, che dichiara " incapaci di testare gl'interdetti, quando sono dichiarati tali; ed anche quando, pur non essendo stata prima pronunciata l'interdizione, la causa per cui essi dovrebbero andare interdetti, preesisteva alla formazione del testamento. "

Or lo stesso è proprio pel condannato all'ergastolo: preesisteva per esso la ragione giuridica, per la quale a lui si viene a togliere la capacità di testare, preesisteva alla sentenza fin dal momento del delitto: è dunque sempre più riferato, per il riflesso dell'articolo 763 specialmente relativo ai testamenti, la bontà del criterio adottato dalla Commissione. È un reale miglioramento.

Il secondo suo concetto, che approvo e lodo, è quello d'aver voluto limitare la quantità delle spese processuali, che possono produrre l'espropriazione a danno del condannato, circoscrivendole fino a lasciare integro un onesto mezzo d'esistenza alla famiglia del condannato stesso.

È bene a distinguersi la responsabilità personale del condannato dallo stato assoluto d'innocenza di tutti i suoi, che verrebbero a soffrirne ingiustamente di troppo per la condanna del delinquente, se a questa si dovesse aggiungere la condanna alle spese col possibile incameramento di tutti i beni, di tutte le risorse.

Io sono sicuro che l'una e l'altra opportuna riforma, che propone la Commissione, verranno accettate dall'onorevole guardasigilli.

E vengo più addentro alla materia della imputabilità e della penalità.

Da molti è stato enunciato in quest'aula il proprio criterio giuridico e scientifico; e non è male mai il ripeterlo, anche perchè potessimo contarci in quest'aula, rispettando sempre appieno le opposte opinioni: Io non ripeterò certamente quello che si è detto, perchè abuserei troppo della benevolenza della Camera. Mi basterà dire, che anche io appartengo a quella che vuol chiamarsi scuola classica, in opposizione del-

l'altra che per i suoi pochi risultati pratici sinora sarebbe come la romantica (*Ilarità*); e che quindi nemmeno io posso adattarmi a considerare, più che la libera elezione, più che la esplicazione del libero arbitrio dell'uomo, soltanto la necessità sociale per cui la pena debba essere inflitta.

Il portato ultimo della scuola che si chiama positiva, e non so perchè debba chiamarsi tale di fronte alla nostra che è pure altrettanto positiva, il portato ultimo della scuola nuova è questo: se un cane morde ed è perciò pericoloso, lo si deve eliminare, sopprimere; onde quella, che si vorrebbe, larga applicazione all'uomo, dell'ergastolo ed anche della morte, producenti la eliminazione, la soppressione, la selezione dei delinquenti.

Noi invece pensiamo, che non possa nè debba trattarsi la esistenza sociale dell'uomo con gli stessi studî e le medesime norme adeguate pei bruti.

Di vero, non è stato mai proclamato, nè molto meno attuato, che l'uomo affetto da rabbia e quindi pericolosissimo, debba essere soppresso, ucciso (*Ilarità*) ed eliminato in questo modo dall'umanità. Reputiamo invece plausibile la scuola penale, che tende a guardar l'uomo *umanamente*, e giudicarlo a tale stregua.

E quindi noi non possiamo non volere, che nell'uomo delinquente avvenga una redenzione morale, se non in tutti, almeno in buon numero dei casi, per mezzo di assidue cure, che valgano nel tempo stesso a freno delle passioni, a nutrimento dell'intelletto, ad educazione del cuore. (*Bene!*)

Vogliamo arrivare agli estremi limiti della penalità, sol quando gravi ed eccezionali presunzioni rivelino un pervertimento massimo, seguito da perturbazioni somme dell'ordine sociale giuridico.

L'elevato pensatore, che ieri sentimmo con quella simpatia che la sua parola ispira, l'onorevole Bovio, disse: che complici necessari della delinquenza sono la natura e la società. E chi può contrastarlo?

Ma appunto questa complicità ammette anche la vecchia scuola; e certo non può essere esclusa, come non possono essere eliminate natura e società. Ma questa complicità, che si chiamerebbe l'ambiente, questa va eliminata con la scienza e più che con la scienza, con la educazione morale, la quale tende a migliorare quell'elemento che si chiama il cittadino, che può diventare un delinquente.

Anche qui, continuando la metafora, è innegabile, che la società debba fare agli individui che

la compongono, con la istruzione e con la educazione, come sarebbe la cura antirabbica; e diminuiranno i delinquenti, aumentando i cittadini.

Frattanto, non essendo certo alla natura e alla società che possiamo fare i nostri processi per complicità, facciamo il nostro Codice penale, che riguarda i delinquenti e che tratta della impunitività umana e la punisce.

Ai sostenitori della così detta scuola nuova, diciamo: quali postulati davvero concreti e sicuri ci avete dato voi finora? Confessiamolo: nessuno. Continuiamo adunque insieme i buoni studî per l'avvenire e frattanto, pel presente, facciamoci il nuovo Codice penale.

Ed eccoci alle quistioni nel merito; ed incomincia a sorgere il nostro egregio collega, che è stato oppositore della maggior parte del Codice penale.

L'onorevole Spirito principia per dire; ma non vedete voi che la soverchia mitezza di questo Codice penale apporterà indispensabilmente un aggravarsi dei reati? Guardate all'articolo 47, il quale statuisce che chiunque agisca in stato di deficienza di mente non sia punibile. Ma in questo modo, rilevava, preoccupando la Camera con le sue profezie; ma in questo modo sarà facilissimo per ogni più volgare malfattore di ottenere dalla giuria la sua assoluzione; perchè basterà che abbia detto, che il suo stato di mente era deficiente nel momento che egli agiva; basterà che i giurati abbiano potuto credere a questa affermazione, perchè egli debba essere assolto.

Ma, signori della Camera, vi pare in buona fede, che le affermazioni del nostro collega possano resistere a fronte della vera disposizione dell'articolo 47 del Codice penale?

L'articolo 47 non ha mai pensato di affermare, che bastasse per essere assolto, che ci fosse una deficienza qualsiasi di mente.

In questo caso non avremmo potuto non compiere il nostro dovere con l'associarci alle osservazioni fatte e col respingere il Codice a dirittura.

Che cosa dice davvero l'articolo 47? Perchè preoccuparci di quello che non esiste, e che vogliamo far dire all'articolo per combatterlo?

Ecco che cosa dice l'articolo:

“ Non è punibile colui, che nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di deficienza o di morbosa alterazione di mente, da togliergli la coscienza dei propri atti o la possibilità di operare altrimenti. ”

Non ci sarà dunque mai pur un aborto di

magistrato, il quale alla base di questa sanzione così chiara, così esplicita, così concreta, come possono esservene poche altre mai, possa senz'altro assolvere.

E non diversamente il giurato.

Potrà il giuri assolvere chi voglia; ma, se immeritadamente, non sarà certo per oscura locuzione di una disposizione di legge così precisamente chiara.

Dunque lo spauracchio dell'interpretazione inesatta dell'articolo 47 del Codice penale, non ha alcun fondamento, e non può indurre la Camera a cambiarne la disposizione.

Non ci potrà essere un giudice, il quale possa solamente pensare ad assolvere un imputato per una qualsiasi deficienza di mente; occorrerà, perchè ciò accada, che ci sia la totale mancanza della coscienza dei propri atti o la impossibilità di operare altrimenti. Non facciamo noi qui piuttosto, sebbene animati da rette intenzioni, armeggio d'interpretazioni impossibili, respinte affatto dalla stessa e semplice parola della legge, e non diamo noi campo davvero a possibili interpretazioni assurde nei giudizi popolari.

Ma in quali casi, soggiungeva l'onorevole Spirito, potrà lo stato di mente rendere impossibile di operare in altra guisa, come prevede esso articolo 47? Non ne conosco alcuno.

O come no? Può esservene d'ogni sorta: a me basterà enunciare uno: immaginatevi il figlio che s'incontri nell'uccisore del padre, in quel momento assassinato: se più non vede, se non sente alcuna voce allo scoppio irresistibile dell'animo affranto, se la mente non più funziona in quell'istante, ed egli, soggiogato nell'istinto irrefrenabile di figlio, non potendo operare altrimenti, a sua volta colpisce l'assassino: ecco un esempio eloquente dell'applicabilità dell'ultima parte della discriminante prevista dall'articolo 42. Ed ecco, implicitamente, una risposta all'onorevole Ferri, che trovava troppo dura la pena pel figlio in quella condizione; od anche del padre nel caso simile della uccisione del figliuolo, pensando essergli applicabile solo la scusante del giusto ed intenso dolore.

Ma questo articolo 47 contiene un'altra disposizione, su cui la Commissione non è d'accordo col ministro; ed io lealmente debbo unirmi alla proposta di modificazione, sicuro, come sono, che sarà per accettarla l'onorevole ministro guardasigilli. La disposizione è che " il giudice può ordinare che sia ricoverato in un manicomio criminale o comune per rimanervi fino a che l'autorità competente lo giudichi necessario „ colui che sarà

stato assoluto nei modi previsti dal 1° comma dell'articolo stesso.

Signori, io mi permetto anzitutto di osservare che la cennata prescrizione di legge non distingue fra deficienza di mente permanente e transitoria.

Ci sono di quelli che possono trovarsi in uno stato transitorio di malattia della mente, per esempio la follia, l'idiotia temporanea, la stessa completa ubbriachezza; ed allora non è forse esorbitante nei suoi effetti questa statuizione di legge, che permette, senza distinzioni, la restrizione nel manicomio criminale? Il magistrato potrebbe adottarla anche in siffatti casi. Nol farà; ma potrebbe farlo; e ciò basta, perchè non sia conveniente lasciargliene la piena balla.

Non ce lo dissimuliamo, signori, siamo uomini; e sono uomini anche i magistrati.

Se un verdetto in Corte d'assise pronunzia, che un individuo abbia agito in istato di mente tale da non sapere quello che faceva, e quindi lo rimanda assoluto; ed un presidente di Corte d'assise, nella sua coscienza, creda che questo verdetto sia una ingiustizia; egli reputerà del pari obbligo della sua coscienza, come correttivo del giudizio, che fa per lui un errore, di condannare (coi suoi giudici) l'assoluto ad esser rinchiuso in un manicomio, a disposizione dell'autorità competente. Ma poichè deve stare a disposizione dell'autorità competente, lasciamocelo dal bel principio. L'autorità di polizia, è quella che ha l'obbligo di vedere, con l'ausilio dei medici, se un individuo è affetto da alienazione mentale: incombe ad essa di mandarlo al manicomio; ha essa il dovere di prevenire, che i folli possano essere pericolosi alla società. Lasciamola dunque alla pubblica sicurezza la potestà; ed essa saprà bene, con oculatezza ed energia usarne, tanto più, dopo che uno fosse stato dichiarato folle in un pubblico giudizio.

E viene ora un addebito che si è fatto alla scusante della ubbriachezza, il quale reggerebbe, se i fattori di esso fossero davvero nel progetto di Codice penale. Ma non vi sono. Si è detto dall'onorevole Ferri: cade in inconseguenza, in contraddizione il legislatore, quando viene a dire, che possa essere scusa di reato l'ubbriachezza; e poi mentre la dà come scusa, punisce per sè stessa l'ubbriachezza: una scusa in un fatto, il quale è per sè stesso punibile ed è annoverato fra i reati, è un assurdo incomprendibile.

Questo corollario sarebbe perfettamente esatto, se la premessa reggesse. Ma che cosa dice il testo del Codice?

L'ubbriachezza può essere una delle ragioni,

per le quali la mente di colui che opra può esser deficiente; e quindi costui può esser nel caso o di non saper bene quel che si faccia, o di non saperlo del tutto; d'onde o una minore responsabilità, o una inimputabilità completa.

Ma l'ubriachezza la punisce il nuovo Codice? La punisce non in sè, chè sarebbe strano ed inconcepibile, oltre che d'impossibile applicazione; ma soltanto in quanto che l'ubriaco dà sconcio spettacolo di sè per le vie o in luoghi pubblici; quando dà scandalo e nausea insieme; quando offende la civile comunanza, il costume; quando lo si sorprende esposto al pubblico ludibrio e come elemento di pericolo altrui. Questo e non altro dice l'articolo 469, e dice benissimo: era di ciò che doveva occuparsi il legislatore, non d'altro, come per equivoco parve al gentile collega Ferri.

Nessun anacronismo adunque per questa parte, nessuna contraddizione.

E rilevo infine, che il Codice sapientemente fa due notevoli eccezioni alla scusante dell'ubriachezza: prima, quando l'ubriachezza fosse procurata; poichè pensa il legislatore che in tal caso, voluta essa appositamente come mezzo per agevolare il fine — il reato — l'imputabilità del delinquente rimane intera; e si punisce in lui l'azione delittuosa, includente il modo (ubriachezza) adoperato per perpetrare il delitto: la seconda eccezione è, quando l'ubriachezza sia abituale; ed è bene, poichè è appunto nel dovere dell'uomo di temperare sè stesso, di moderare le sue passioni, i suoi cattivi istinti, le abitudini malsane; e quando questo egli non faccia; quando messo in guardia dalla legge, che lo avverte come la sua persistenza nell'ubriachezza costituisce un pericolo costante per la società, egli non se ne cura, persiste, è perverso, delinque; allora l'ubriachezza abituale non può più valere di scusa. E guardate che ogni anno si tolgono dalle guardie di pubblica sicurezza da 9 a 10,000 ubriachi dalle strade, oltre quelli non segnati nella statistica.

Ed argomentate da ciò, come siano provvide le nuove disposizioni del Codice, nel punire la ubriachezza, la quale dia in pubblico ributtante spettacolo di sè, e nell'escludere quell'abituale e possibile scusante di qualunque infrazione alla legge.

Ma un'altra grave osservazione presentava l'onorevole Spirito alla Camera, con la sua autorità speciale di componente la Commissione. Egli denotava ai suoi colleghi la gravità dell'approvare alcuna sanzione del Codice penale

regolante l'imputabilità. L'articolo 50, egli diceva, determina, che non sia punibile colui che ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri una violenza.

Egli soggiungeva: ma col Codice vigente non era permessa la reazione, il *vim vi repellere*, la legittima difesa, se non in un caso solo: quando era messa in attuale pericolo la propria vita, e quindi l'individuo era costretto ad uccidere per non essere ucciso.

Ora, egli osservava, con la nuova disposizione di legge, basta che ci sia il più piccolo movente, anche uno schiaffo, od una minaccia di schiaffo, perchè si possa essere autorizzato dalla legge a reagire, ad uccidere.

Ma l'uno e l'altro, me lo perdoni, sono ragionamenti sbagliati.

Errore secondo il Codice vigente.

Ma dove c'è questo strano concetto nel Codice in vigore, che si debba aspettare di essere ucciso, per poter reagire? Ma dove sta scritto? Quando si è pensato mai?

Il Codice nelle sue parole non statuisce, che debbasi essere in pericolo di perdere la vita per potersi difendere: ci mancava questo!

Qualunque ingiusto e violento attacco all'integrità personale dà diritto alla difesa di essa.

Mi basti qui ricordare le parole del Nicolini, che era napoletano anche lui e fu quel colosso nel giure: le dico così, come me ne sovviene:

« Che importa a me, che il mio aggressore voglia uccidermi, troncarmi un braccio o soltanto ferirmi; che importa a me che io sia armato di scure ed egli soltanto di coltello; io non guardo che alla mia integrità personale che io debbo tutelare. Ingiustamente aggredito, io reagisco; ne avvenge quello che può. »

Ecco l'essenza della legittima difesa: eccone il valore, anche secondo il Codice attuale.

Dunque non facciamo dapprima dire al Codice di oggi quello che non ha mai pensato di dire.

La seconda affermazione dell'onorevole Spirito è anche essa men che felice.

Dunque il nuovo Codice dirà, che basta avere una minaccia, non dico uno schiaffo, per poter invocare il diritto della legittima difesa?

Ma che cosa dice l'articolo 50?

« Non è punibile colui che ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri una violenza attuale ed ingiusta. »

Dunque non si tratta di minaccia, ma deve esservi una materiale violenza contro la integrità personale dell'uomo; il che non potrà mai essere costituito dallo schiaffo o da altrettali materiali vie di fatto minime. Nè ci vuole l'aggressione violenta essa sola; ma l'aggressione deve essere ingiusta; e questa aggressione con violenza attuale ed ingiusta deve esser tale, da compromettere, se non la vita, l'integrità personale. Allora soltanto voi direte avverati tutti i fattori, che possono dar diritto alla giusta ed onesta applicazione della legittima difesa, del *moderamen inculpatae tutelae*, secondo i criterii così ben determinati dall'articolo 50 del nuovo Codice penale.

La Commissione, a proposito di questo articolo 50, vorrebbe una piccola emenda: vorrebbe che fossero designate quelle persone, alle quali potesse applicarsi l'evenienza del numero 3 dell'articolo stesso, che cioè " non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri da un pericolo grave ed imminente alla persona, cui non aveva dato causa e che non si poteva altrimenti evitare. „

Questa disposizione di legge si riferisce chiaramente, lo vedete, non al caso della violenza da persona a persona; ma al pericolo che può derivare dagli eventi naturali, dal caso fortuito, dalla forza maggiore, cui non si possa ovviare altrimenti che reagendo senza misura. Ed allora dice questa disposizione di legge: si può reagire per salvare sè stesso od altri.

La Commissione vorrebbe che fossero designate le persone, alle quali si possa estendere questa necessità con l'immunità conseguente.

E per verità il desiderio mi sembra pregevole; perchè io non saprei adattarmi al criterio, pel quale nel caso di naufragio, per esempio, quando ci sia una sola tavola che possa servire a due e non a tre persone, e non si possa quindi salvare la vita propria e di due altri; ma di un altro solo, si possa sbarazzarsi di uno dei due rimanenti, a semplice scelta personale.

In questo caso mi acconcerei più alla proposta della Commissione, che cioè sarebbe opportuno determinare le persone, cui tale necessità possa estendersi.

Io penso, che potrebbe aggiungersi l'inciso che si trova nei Codici germanico ed ungherese; ove è scritto: " Necessità di salvare sè stesso od un suo appartenente. „ Tale formola è abbastanza comprensiva. E dichiarerei poi in quest'aula, come nostro animo nell'adottare quella formola, che per *appartenente* s'intendesse ogni parente, fino all'ultimo dei gradi che sono riconosciuti dal

Codice civile; perchè trattandosi di dover salvare o lasciar morire uno più che un altro, mi parrebbe naturale, che si debba avere il diritto di salvare quello a preferenza (e con danno d'altri), che sia legato all'agente da vincoli di sangue fino all'ultimo grado possibile; a meno che non si volesse l'altro criterio di preferenza anche in altri vincoli sociali, che non fosse la mera parentela, come quella spirituale, come l'amicizia, ecc. criterio pur onestamente discutibile.

Il Codice statuirebbe, che la maggiore età del delinquente si acquista a 18 anni. La Commissione nella sua grande maggioranza proporrebbe invece di tornare al Codice attuale, che la riconosce a 21 anni.

Anche in questo io vorrei associare il modesto mio al voto autorevole della Commissione. È chiaro, ed anch'io intendo, che a 18 anni si possa e si debba ben distinguere quella che sia l'azione lecita da quel che sia delitto; ma poichè un limite determinato di età appariscente lo si deve pur dare (perchè naturalmente si potrebbe ugualmente dire che a 17 anni e a 16 anche il delitto s'intenda ugualmente appieno); io direi di tornare ai 21 anni, perchè per la punibilità non si deve guardare soltanto alla cognizione che può avere l'individuo delle sue azioni; ma si deve guardare ad un altro elemento; alla forza cioè che può o no egli avere di resistere all'impeto di quelle passioni, le quali sono tanto più scusabili per quanto più si è giovani, appunto perchè più impetuose; se è vero, che è maestra della vita l'esperienza.

Quindi io mi associo di gran cuore alla proposta della Commissione, nel desiderio che il ministro vorrà accettarla.

Ma all'onorevole ministro ed alla Commissione io dovrò esprimere un pensiero intorno alle circostanze attenuanti; poichè ho visto che senza veruna ragione apparente, niuna essendovene nella relazione del ministro e nel rapporto della Commissione, si è venuto a togliere una parte essenziale dell'istituto delle circostanze attenuanti com'è nell'attuale Codice.

E questa sparizione, direi, silenziosa, senza nessun chiarimento, senza nessuna illustrazione, mi ha messo nella necessità di rivolgere al ministro ed alla Commissione ugualmente le mie preghiere.

Prima di tutto io faccio una osservazione, direi, in sott'ordine, ma pure a riguardo delle circostanze attenuanti.

A me parrebbe, per verità, che così limitato, com'è, il beneficio delle circostanze attenuanti, per l'articolo 56, che produce nient'altro che la

diminuzione di un sesto della pena, possa essere qualche cosa di troppo restrittivo, ed alcuna volta riuscire proprio un'ironia.

Che cosa è il sesto in faccia ad una pena?

Immaginate un individuo, il quale debba essere condannato ad un anno di reclusione o di detenzione, secondo la legge vigente (e questo valga per rispondere all'onorevole Spirito, il quale parlava di rilasciatezza del progetto di nuovo Codice) da un anno non si poteva discendere che a sei mesi, od anche a meno, per le circostanze attenuanti: invece, secondo il nuovo progetto di Codice penale, dovendosi diminuire soltanto di un sesto, la conseguenza sarebbe che, da un anno di detenzione o di reclusione si andrebbe a 10 mesi. Ma accordare le circostanze attenuanti, per venire alla conclusione che un uomo debba essere punito con 10 mesi di carcere, anziché con 12 mesi, mi parrebbe troppo modesta cosa.

E così, se moltiplicate la pena per cinque o per dieci anni, o più, trovate sempre la stessa lieve proporzione fra le pene e la diminuzione soltanto di un sesto, per le circostanze attenuanti.

Ma questa, io diceva, è una considerazione di ordine generale e che io fo in linea secondaria. Ma c'è un'altra considerazione, che io reputo anche più importante; ed è questa. Per l'istituto attuale delle circostanze attenuanti c'è l'articolo 684: colui il quale delinque e poi merita le circostanze attenuanti, avrà la diminuzione di un grado di pena; ma c'è anche l'articolo 683 pei reati minori contro le persone.

Non parlo della proprietà, perchè nei riguardi della proprietà, secondo le disposizioni dell'attuale articolo 682, il nuovo Codice provvede a suo luogo con opportune diminuzioni nei casi di sottrazioni di lievi valori. Ma pei reati contro le persone, secondo l'istituto attuale dell'articolo 683, la penalità veniva ad essere diminuita di due gradi; e quindi dalla pena di un anno si passava persino ad un mese. Oggi abolendosi affatto il disposto dell'articolo 683, ne verrà la inesorabile conseguenza che, in qualunque caso, anche di circostanze attenuanti le quali avessero dovuto essere concesse a più larga mano, l'incolpato non potrebbe avere che il minimo di 10 mesi di carcere, o di detenzione che sia, o di reclusione.

Questo, ripeto, mi parrebbe troppo sproporzionato; quindi, pregherei l'onorevole ministro e la Commissione di volere, nel riesame finale del Codice, tener conto di questa idea, e vedere se non sia più opportuno e plausibile il determinare che il beneficio delle circostanze attenuanti non debba portare soltanto ed assoluta-

mente la diminuzione di un sesto; ma possa, in certi casi, portare la diminuzione fino ad un quinto, secondo che la Commissione ed il ministro avran potuto, studiando, convenire fra loro.

Così, per la penalità dei sordomuti, io mi associo alla Commissione, nel voler ripristinare le idee del Codice attuale. E fo notare che ce n'è una soprattutto, la quale non può essere abbandonata; perchè ci farebbe fare un notevole regresso sulla attuale codificazione.

Essa è la disposizione che riguarda le penalità speciali per quella categoria di sordomuti, che sappiano leggere e scrivere. Il sordomuto che sa leggere e scrivere è certo più capace di poter meditare il fatto suo, di poterne comprendere l'importanza, di poter conoscere la differenza fra il delitto e l'azione lecita; di quel che non sia il sordomuto dalla nascita, o dalla infanzia, il quale non sappia leggere e scrivere.

Quindi, mi unisco alla Commissione, perchè questa penalità per i sordomuti sia data secondo le norme dell'attuale Codice.

E mi ci unisco pure per la riforma dell'articolo 64, onde per le circostanze aggravanti personali non ci sia comunicabilità ai complici, che ne sieno soltanto scienti. Come non si comunicano le scusanti personali, è giusto che ciò sia anche per le aggravanti.

E viene un altro importante punto di controversia fra l'onorevole ministro e la Commissione. Non mi si può dar la taccia di aver voluto respingere tutte le proposte che la Commissione ha fatte: si è visto che lealmente mi sono unito a parecchie di esse; ma così non posso con le emende che essa fa alle statuizioni del progetto in ordine alla recidiva.

Oggi, secondo il Codice attuale, è recidivo chiunque, dopo aver commessa qualunque trasgressione alla legge e averne riportato condanna, ne commetta un'altra.

Secondo il Codice nuovo, può ritenersi recidivo chiunque per una seconda, o ulteriore violazione di legge; ma quando si viola una determinata categoria di reati; enunciando il Codice tali categorie di affinità. Di guisa che si avrebbe la recidiva specifica, e non più la recidiva generica.

Dice la Commissione che il cittadino deve presentare, nella sua persona, un'incensurata vita sociale, la quale va desunta dalla sua costante rettitudine, nel non violare la legge. Ma io rispondo alla onorevole Commissione, che la costante rettitudine della vita sociale non si può, e non si deve desumere soltanto dalla non violazione della legge; perchè non basta il non violare una legge,

per poter esser detto un cittadino di costumi retti, esemplare. Si deve guardare a tutte le azioni della vita di lui.

Lasciamo stare dunque l'idea dell'investigazione della rettitudine della vita.

Io trovo, col ministro, che per la recidiva ci è l'onta fatta all'ordine giuridico; onde quando si trasgredisce quella determinata categoria di prescrizioni, allora la ostinata delinquenza si appalesa, allora si mostra quella perversità nel delinquere, che deve più d'altra impensierire; ma non si può accomunare la nuova trasgressione con precedenti così disparati, come sarebbe la colpevolezza per un fatto involontario di imprudenza con la colpevolezza per un fatto volontario; quella di un fatto colposo con quella di un fatto doloso.

La Commissione, transigendo, vorrebbe creare una nuova categoria di recidivi; vorrebbe cioè punire di più qualunque delinquenza per una seconda volta, e più gravemente la ripetizione specifica di categorie determinate di reati.

Trovo più semplice e razionale la proposta del progetto, e mi ci uniformo; desiderando, che essa voglia preferirsi all'emendamento della Commissione, che non sarebbe un progresso.

Un'ottima innovazione io rilevo nel Codice, in riguardo ai reati per cui può intervenire l'azione privata e quindi la remissione di parte, la quale remissione toglie l'adito a qualunque procedimento: tale innovazione è quella per cui si dispone, che la remissione può non essere accettata.

Con le attuali discipline penali, in una querela d'azione privata l'individuo che ne era colpito non poteva aver modo di dimostrare la sua innocenza innanzi ai propri concittadini, cessando per legge il procedimento appena avvenuta la desistenza: rimaneva sempre il sospetto, ch'egli avesse potuto essere imputabile davvero di quel tale reato, per cui la parte veniva poi a ritirare la querela.

Con la riforma il cittadino potrà dissipare da sé ogni ombra di dubbio, volontariamente sottoponendosi alla continuazione del giudizio.

Non nello stesso modo posso associarmi alla proposta relativa all'amnistia.

L'amnistia, direbbe la proposta di legge all'articolo 80, non pregiudica l'azione civile per la restituzione e pel risarcimento dei danni.

Ottimamente, in quanto si tratta, come dichiara l'articolo 80, di andar a far valere le proprie ragioni innanzi ai magistrati civili, poichè l'amnistia non può distruggere questo diritto dei privati.

Ma non è così dell'articolo 86, il quale statuisce, che, come l'indulto, la grazia e la remissione della parte lesa, l'amnistia " non pregiudica al diritto dei privati per le restituzioni e il risarcimento dei danni ammessi nella sentenza. „

Mi sembra questo un criterio assolutamente ingiusto; ed io sono sicurissimo che la Commissione ed il ministro sapranno d'accordo rinunciarevi.

Ma come! L'amnistia non distrugge una condanna relativa ai danni pronunciata dal magistrato?

Io lo capirei soltanto, se si fosse detto che l'amnistia è rinunciabile come la remissione di parte; perchè essendo rinunciabile l'amnistia, allora il cittadino può sottoporsi ancora al magistrato; e se questo trova che non è colpevole, lo dichiara assoluto, prescindendo dall'amnistia.

Ma finchè l'istituto dell'amnistia è, come nello attuale Codice, e come lo proponete nel nuovo, ciò che le scuole chiamano un velo impenetrabile, che non si può rimuovere neppure dall'innocente, il quale non può aver modo di far sapere alla società se la sua persona sia stata o no davvero esecutrice del fatto dapprima imputato, ne consegue, che non sia un giusto criterio, far rimanere irremovibili le condanne civili dopo l'amnistia.

Immaginate in effetti un individuo che sia stato condannato in un giudizio di prima istanza: viene l'amnistia e dichiara che quel fatto sia tolto dal novero dei reati. Voi non potete dire, che non sia così tolto, perchè l'amnistia non sarà rinunciabile.

Ebbene, come potete voi fare avere vigore di legge a questa prima sentenza di magistrato, nei riguardi civili, se essa non è più rivedibile?

Ne succederebbe, che sarebbe peggiore la condizione dell'amnistiato di quella di ogni altra persona imputata; poichè questa potrebbe nei vari gradi di giurisdizione far valere le proprie ragioni anche pei danni civili; e l'altro resterebbe con una sentenza irretrattabile su le spalle, senza aver mezzo di potersene giovare, perchè estinto il procedimento penale di ufficio.

Saprete certo provvedervi.

In quanto a prescrizione di condanna, il Codice proponeva quella dell'ergastolo in trent'anni: la Commissione vorrebbe l'ergastolo imprescrittibile. Stiamoci al Codice: oggi anche la condanna a morte si prescrive in trent'anni.

Parecchi oratori che mi hanno preceduto hanno rilevato, che la latitudine delle pene lasciate alla discrezione del magistrato dovesse reputarsi eccessiva. Per verità, senza poter discendere ad

esempi, dopo avere studiato con amore tutto il Codice penale, trovo che effettivamente questa latitudine in alcuni casi possa dirsi soverchia.

Mi unisco anch' io a pregare di studiarla ancora di più, per qualche possibile emenda.

In ordine ai reati di sangue, non posso consentire al mio collega Spirito, che un caso di grave imputabilità non sia stato ben preveduto dal nuovo Codice penale.

Parlo dell'omicidio dell'agente della forza pubblica. Ed in verità, avrebbe fatto grande impressione il pensiero, che ucciso l'agente della forza pubblica nell'esercizio delle proprie funzioni, od in causa di queste, se ne fosse punito l'omicidio come quello di qualunque privata persona.

Ma io credo che l'obiezione non possa resistere, quando si consideri bene la disposizione dell'articolo 347, n. 6 del nuovo Codice penale. Imperocchè quell'articolo commina la pena dell'ergastolo, quando l'omicidio si sia commesso, tra l'altro, " per facilitare o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto. "

Ora, l'omicidio dell'agente della forza pubblica, in questi casi, va congiunto con la ribellione od almeno con l'oltraggio al funzionario stesso: esso è mezzo o fine; ma sempre unito col reato di ribellione, di oltraggio o violenza contro l'agente della forza pubblica. Mi pare proprio tassativamente compreso nell'ipotesi dell'articolo 347 del nuovo Codice penale. Che del resto, se ancora qualche parola più esplicita ci volesse, si saprà farlo, o nelle dichiarazioni legislative o con apposito inciso nello stesso articolo.

In quanto al peculato, venente dalla legge *Julia de peculatu, de residuis*, appoggio vivamente le proposte della Commissione, che s'introduca anche il reato di peculato improprio com'è nel Codice toscano, pel vuoto di cassa; e che si vieti come reato l'impiego privato delle pubbliche entrate, essendo illecito trarre profitto su la pecunia pubblica.

E vengo a quella parte del nuovo Codice, che si dice comprendere una specie di nuovo diritto, questo *novum jus*, il quale preoccupa tanti.

Trattandosi di nuove disposizioni di legge, noi dobbiamo andare ben guardinghi nell'esaminarne il testo; circondarle di tutte quelle guarentigie di studî e di disquisizioni, che valgano a rendere per lo meno chiarissimo il pensiero legislativo.

Si permetta quindi anche a me, che accenni il mio pensiero nei riguardi di questa parte del nuovo Codice, che concerne i reati contro la patria ed i reati dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni.

C'è una prima disposizione di ordine generale.... (*Interruzioni a sinistra*).

(*L'oratore si tace*).

Presidente. Onorevole Simeoni, continui; non sciupiamo il tempo; Ella vede che il tempo incalza.

Simeoni. Vi è una prima disposizione di ordine generale, ed è quella contenuta nell'articolo 101 del nuovo Codice penale, dove è detto che " chiunque commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato, o parte di esso al dominio straniero, ovvero ad alterarne l'unità, è punito con l'ergastolo. "

Nel modo come quest'articolo era redatto, io modestamente avrei fatto questa osservazione: ma che cosa vuol dire sottoporre lo Stato od una parte di esso al dominio straniero? Ma sarà reato il fare atti, che possono sottoporre lo Stato ad un dominio straniero; e non sarebbe reato, il fare che tutto lo stato sia sottoposto ad un altro dominio, anche nazionale, ma che non sia quello dei plebisciti?

Mi parrebbe che tanto varrebbe parlare di dominio straniero, quanto nazionale.

E mi sarebbe consentita anche l'altra osservazione, che la parola *dominio* non sarebbe appropriata ai nostri liberi reggimenti.

Comunque, poichè si trattava di una sanzione così grave, la quale veniva ad imporre la pena dell'ergastolo, questa massima *capitis diminutio, et ignis*, bisognava andare molto adagio nel determinarne i casi.

L'articolo non era molto perfetto nella locuzione e nella precisione; ci si propone dalla Commissione di emendarlo in questa forma:

" Chiunque intraprende atti di esecuzione, nello scopo di alterare l'unità, l'integrità o la indipendenza dello Stato, è punito con l'ergastolo. "

A me pare proprio, che, così dicendo, si incarni meglio il concetto dell'esecuzione di un tentativo di delitto, di un attentato contro lo Stato, nelle sue supreme estrinsecazioni di unità, integrità ed indipendenza.

Io reputo dunque, che con questa modificazione e con le dichiarazioni che in proposito potranno fare la Commissione ed il ministro guardasigilli, possa essere bene chiarita la sanzione contenuta nell'articolo 101: non manifestazioni d'idee; ma atti di esecuzione materiale del reato.

Seguono le prescrizioni che riguardano gli atti

dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni. Che cosa sono esse?

E qui debbo notare un fatto: su questo argomento hanno parlato diversi oratori, dal conservatore al libero pensatore; ebbene, ci è stato in essi un completo accordo, nel chiedere tutti, che fossero bene e meglio determinate le sanzioni di cui trattiamo, che sia bene esplicito il concetto del legislatore così nella parola come nella significazione che le si deve dare. Vero indizio del buon senso italiano.

Ma io ho veduto anche qualche cosa di più. Nell'ultima allocuzione pontificia è detto: " Si creano e si colpiscono con pene gravissime nuovi delitti, dai quali si pretende offesa la patria, e nondimeno quali essi sieno, non viene dichiarato, nè abbastanza definito. "

Or da tutto questo promana un primo concetto: che della giuridica legittimità di provvedimenti di tale indole non dubita alcuno, nè pure la potestà ecclesiastica; trovandosi in parecchi altri Codici, anche di nazioni cattoliche; e che tutti si reclama una esatta dichiarazione e perfetta definizione di essi, tutti d'accordo in ciò, dal Vaticano all'onorevole Bovio. (*Si ride*).

Ed allora il nostro compito è d'intenderci bene su le ipotesi concrete, che si prevegono negli articoli da 173 a 176.

Vediamole.

" Art. 173. Il ministro di un culto, che, nell'esercizio delle sue funzioni pubblicamente censura o vilipende le istituzioni o le leggi dello Stato, ecc. "

Quando si vilipende, non ci è dubbio, perchè in tal caso un reato è evidente.

La parola *censura* soltanto potrebbe coinvolger cosa che non fosse reato; ma la libera esplicitazione di un pensiero. Ebbene questa parte dell'articolo 173 che potrebbe dar luogo a malintesi, si espliciti, o, anche meglio, si sopprima. Io la sopprimerei; perchè quando si è detto vilipendere, si è detto tutto; al di qua del vilipendere, non mi pare che si possa creare reato.

" Art. 174. Il ministro di un culto che abusando della forza morale derivante dal suo ministero, eccita a disconoscere le istituzioni, o le leggi dello Stato, o gli atti dell'autorità, od a trasgredire altrimenti i doveri verso la patria. "

Esaminiamo particolarmente questo articolo 174.

" Il ministro del culto, che abusando della forza morale derivante dal suo ministero. "

Qui l'abuso della forza morale è il mezzo; e questo mezzo è inevitabile che ci debba essere, perchè se non ci sarà abuso, non ci potrà essere reato.

Dunque ci vuole l'abuso; e resterà poi a vedere che cosa possa o debba essere l'abuso. Ma per ora tralasciamo questo inciso, che riguarda il mezzo, ed eccoci al fatto di chi " eccita a disconoscere le istituzioni o le leggi dello Stato. "

Anche qui una maggiore chiarezza non sarebbe stata soverchia.

Che cosa è il disconoscere? In buona lingua, disconoscere non vuol dire altro, se non che " non riconoscere, mostrare di non conoscere. "

Quindi noi non possiamo pigliare il significato grammaticale della parola per elevare un reato: dovrà voler dire: violare, manomettere le istituzioni, le leggi o gli atti dell'autorità.

Questo è il reato che si può prevedere e punire con l'articolo 174.

" Trasgredire altrimenti i doveri verso la patria. "

Ma come si trasgrediscono? Che cosa sono poi i doveri verso la patria? Se dovessero essere i sentimenti, che ogni cittadino deve portare scolpiti nel petto, sarebbero cosa troppo elastica e comprensiva come elementi per reato.

E poi non da tutti si può esigere, che li abbiano in cuor loro: bisogna dunque determinarli, perchè si sappia quello che la legge vuole.

Capisco la trasgressione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio. Questo è chiarissimo.

" Pregiudica i legittimi interessi patrimoniali. "

Anche qui è necessario spiegare bene il pensiero del legislatore. (*Approvazioni*).

E quindi quella captazione del testamento, la quale non è un reato per l'individuo privato, per cui potrà dar ingresso solo ad una azione per rivalsa civile; per il ministro del Culto, che è rivestito dal suo Ministero di quella speciale ed elevata influenza morale, è reato.

Ma, non potremmo certo andare oltre.

Dovrà dunque intendersi, che il pregiudicare il legittimo interesse patrimoniale dipenda, tutto al più dal captare un testamento, oppure dall'ottenere una disposizione, che costituisca una qualunque obbligazione, e che non sia emessa con libertà di consenso?

Anche questi casi sono contemplati nel Codice, in quello civile, perchè non è valido il testamento captato, non è valida l'obbligazione carpita all'al-

trui volontà senza libero consenso, o che sia lo effetto del dolo.

Ma in siffatti casi è il dolo civile che interviene.

All'infuori di essi non saprei vedere altri, pei quali il ministro del culto si fosse potuto voler accusare secondo la locuzione dell'articolo 174, di venire a compromettere i legittimi interessi patrimoniali.

Io ripeto, all'infuori di questi casi, io non saprei, o signori, neppur pensare, che un ministro del culto potesse essere compreso nella dizione dell'articolo 174, secondo l'intendimento dei suoi redattori.

È indispensabile, è soltanto opportuno tale sanzione di legge, pur intesa nei cennati confini?

Io non oserei affermarlo con sicurtà. Mi pare troppo grave il costituire un dolo penale speciale, ed in argomento come questo, di sua natura suscettivo ben poco di norme fisse e precise, come quello del dolo civile nei contratti.

Ad ogni modo, poichè ogni sacerdote dabbene rifugge certo dalle captazioni testamentarie e dal carpire obbligazioni, cose che del suo ministero non sarebbero uso; ma abuso manifesto; se alla sanzione in esame si terrà, non avrò che a ras segnarmici.

L'articolo 174, finalmente prevede il caso del ministro del culto, che *“ turba la pace delle famiglie. ”*

E qui soprattutto dobbiamo andare coi calzari di piombo. Nessuno può volere che il ministro del culto, abusando del suo ministero turbi la pace delle famiglie; ma mai come in questo punto è indispensabile definire quale sia l'abuso del proprio ministero e fin dove quindi arriverà l'uso. *“ Turba la pace delle famiglie. ”* Eh! Ma il ministro del culto, per l'indole stessa del suo ministero, che è un apostolato, ha una missione da compiere, tutta riposta nel convincere e persuadere altrui. Egli è proprio destinato ad attrarre a sè, alla sua fede religiosa, quanti più può che come lui non pensino, ad inculcare alle genti la sua dottrina ecclesiastica.

Potreste mai trovare nella esplicazione di ciò qualche cosa di diverso dall'uso della forza morale, derivante dal suo ministero? (*Commenti*).

Ponete il caso: un ministro del culto è chiamato al letto di morte di un individuo, che invoca l'ausilio della religione e quindi l'esercizio del culto esterno: si trova il ministro dinanzi a certe condizioni, per le quali le leggi canoniche gli impediscono di dare l'assoluzione *in articulo mortis*. Il malato muore, e la famiglia chiama il mini-

stro del culto a benedire il cadavere e dargli sepoltura religiosa.

Ebbene che cosa si può volere; che il ministro del culto dia la benedizione *in articulo mortis* ad ogni costo, o benedica il cadavere, o compia le esequie religiose? Lo decideremmo noi; il magistrato?

Con ciò verremmo a determinare noi l'uso del suo ministero spirituale al sacerdote; ma tutto questo è fuori della competenza civile.

Dunque se il ministro del culto non con artificio doloso, faccia almeno fare un testamento in modo che pregiudichi il diritto del terzo; o non carpisca dolosamente un'obbligazione a danno del patrimonio privato; o non abusi del suo ministero al di là ed al di fuori dei limiti del suo ministero religioso, producendo verace scandalo; si potrà allora soltanto affermare che commetta un delitto: in ogni altro caso, non mai.

Se interpreto male sarò confutato; ma, son sicuro, non lo si potrà con ragione: nulla avrà a contrappormi lo stesso onorevole guardasigilli, giurista ed uomo di Stato cotanto equanime. Del resto, se si toglierà l'inciso così elastico del turbare la pace delle famiglie, se si restringeranno e determineranno meglio le altre statuizioni del medesimo articolo 174, sarà tanto di guadagnato per tutti.

Resti intanto ben proclamato, che quando il ministro del culto nell'esercizio del suo ministero non può per ragioni canoniche conferire le modalità del suo ministero sacro, non potrà essere tacciato di reato.

In questo non c'è via di uscita: l'abbia chi lo vuole il suo ministero, ma integro e così come è nelle sue sanzioni ecclesiastiche: chi non lo vuole non lo chiami il ministro; ed ogni contesa è tolta.

Signori, l'onorevole Pessina, largamente liberale, nel suo progetto non contemplava l'articolo 174: reputava bastare le attuali disposizioni dell'articolo 270 per i possibili abusi dei ministri del culto.

La differenza vera giuridica fra il vigente ed il diritto novello sta in questo; che ora si colpiscono gli abusi pubblici, e con l'articolo 174 si vengono a punire anche gli abusi in privato.

Veramente, non può dirsi, che si voglia pei ministri del culto una pena che non è data neanche pei pubblici ufficiali. Quando, in sostanza, come sacerdoti, si provocasse a commettere reati, o si commettessero (vera e sola essenza possibile dell'articolo 174), si sarebbe punito, come lo è per la propria forza morale ogni ufficiale pub-

blico per ogni reato, del quale è sancito l'aumento d'un sesto delle pene, giusta l'articolo 198 del progetto di Codice.

Poteva forse bastare identica sanzione pel ministro del culto. Ad ogni modo, ho esposto i confini nei quali soltanto reputerei onesta la novella sanzione.

Noi tutti vogliamo la patria al culmine dei nostri pensieri; vogliamo la sua integrità a fronte di tutti, la sua grandezza, la sua libertà. E appunto come complemento della sua grandezza e libertà, vogliamo la libera esplicazione del pensiero non solo; ma, liberali sinceri, vogliamo il libero esercizio del culto.

E con tali intenti, nell'applicazione di questi tre grandi concetti della patria, della libertà e della coscienza insieme, noi possiamo essere forti, incensurabili e rispettati al cospetto del mondo civile. (*Approvazioni*).

Pochissime altre considerazioni ed avrò finito il mio non breve compito. Il nuovo Codice penale, all'articolo 193, punisce quella che si chiama la vendita di fumo, il millantato credito presso pubblici ufficiali, e la punisce con la reclusione da uno a cinque anni. E nella categoria dei pubblici ufficiali, all'articolo 196, non annovera nè i senatori nè i deputati. Ora io osservo che la maggiore e peggiore vendita di fumo, la quale possa adoperare il millantatore di credito, come si vede non di rado nella vita pratica, sia appunto quella a detrimento dei rappresentanti della nazione. Perchè non includerli nell'articolo 193?

Il progetto fa l'elenco delle categorie dei pubblici ufficiali, fra cui mette i giurati, gli arbitri, i periti, gl'interpreti, i testimoni, all'articolo 196. E perchè non ugualmente gli avvocati ed i procuratori? Non compiono essi ugualmente un ufficio pubblico, obbligatorio?

La legge non prevede il caso in cui essi siano responsabili per abusi del loro ufficio? Anche dunque nella loro tutela è giusta l'uniformità di trattamento. E notate, che i periti e gli arbitri possono esimersi dalle loro funzioni, se non le accettino: pei difensori l'opera è imposta obbligatoriamente dalla legge.

Accenno appena talune altre disposizioni del Codice, nell'ordine in cui le trovo, sorvolando.

Il progetto, nell'articolo 210, segna e punisce come reato lo spergiuro in materia civile: la Commissione lo vuole abolito.

Io sto per la Commissione. È un reato non esistente nel Codice attuale per le provincie napoletane; escluso nel suo elemento formale dall'articolo 1370 del Codice civile, che non ammette

l'altra parte a provare la falsità del giuramento; che darebbe adito alle prove testimoniali nei casi in cui non sono ammesse dal Codice civile; che non può reggere al riflesso, di essere la parte e non il testimone che giura; e che è respinto da tanti giuristi, dal Carrara al Giannuzzi-Savelli.

All'articolo 212 si commina pena al "patrocinatore, che, in una causa penale, pregiudica il suo difeso." Qui è ovvio, doversi aggiungere: "dolosamente." L'ignoranza nell'esercizio del ministero difensivo, o sia pure la *negligenza* non possono rientrare tra i fattori di tale reato; se non si voglia correre il pericolo di poter andare incontro ad una carneficina d'innocenti patrocinatori. (*Clarità*).

Plaudisco alla Commissione, che nell'articolo 206 desidera compiuto il reato formale di falsa testimonianza non con ogni rinvio della causa principale; ma con tale rinvio "a motivo della falsa testimonianza." È intuitivo: se no, dipenderebbe il reato da una mera accidentalità.

E così mi accordo con la Commissione, nel volere per "l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni" la *violenza* o su la persona o su la cosa. Se un infedele debitore non vuol pagarmi e s'afferma insolubile; se mi capita nelle mani, in modo non illecito, un suo valore, io debbo renderlo, altrimenti, secondo il progetto, commetterò il reato di ragion fattasi: ma io invece lo tengo in rivalsa del mio avere, e non offendo nè l'ordine sociale, nè il giuridico, nè reco danno ad alcuno. Offenderò tali ordini, se commetterò violenza fisica o morale su la persona, o violenza su la cosa, nell'ipotesi di aver prodotto in questo ultimo caso una impressione di timore nella persona.

Si faccia prevalere il buon giure napoletano su tale argomento.

Nel tema del duello, è vano dissimularlo, le leggi penali e quelle della cavalleria, nel cammino dei secoli, han sempre percorso due linee parallele: non potevano incontrarsi mai. Dalle comminazioni della pena di morte al tenue confino, han sempre opposto, come sempre le debbono, le inesorabili esigenze dell'onore dell'uomo.

E però è giusto l'articolo 231, che colpisce con la detenzione fino ad un anno chi pubblicamente discredita una persona per non essersi voluta battere, ovvero eccita altri a duello. E giusto è non meno l'articolo 226, che punisce la sfida, e che la Commissione non vorrebbe: la sfida è come un tentativo *sui generis* di quel *jus singulare* che è l'istituto del duello.

Le leggi, è vero, non impediranno il più o

meno largo impero della cavalleria; ma v'è un punto in cui quelle e questa potranno, dovranno convergere, cessando di essere linee parallele; e l'avventuroso punto di contatto è il giuri d'onore, che il legislatore non può costituire da sè; ma che dovrà agevolare ed elevarlo a dignità in ogni più larga maniera. Per ora, dobbiamo ricordarci solo d'essere codificatori: la tutela delle esistenze innanzi tutto.

La Commissione vuole ripristinata la interpellanza nel giudizio penale, la quale il progetto sopprimeva, nei reati di falso privato. Io scongiuro vivamente l'onorevole ministro ad aderire.

L'uso del documento privato senza conseguire profitto è, non sostanza, forma. Si attenga, senza enumerarne le tante ed eloquenti ragioni, all'antico diritto delle due Sicilie, come al vigente delle provincie meridionali.

Tre riflessi ho da presentare nella materia dei reati contro l'ordine delle famiglie. Il primo, che in questi, come in ogni altro d'azione privata, sia ammissibile la remissione in qualunque stato della causa, come dice la Commissione, e non fino all'aprirsi del dibattimento come vorrebbe il progetto. È proprio nel dibattimento, che i sentimenti che inducono a desistere possono meglio svilupparsi. A che negarne l'esercizio?

Il secondo riguarda il reato d'incesto, previsto dall'articolo 319. Io sono pel Codice francese, pel parmense, pel vigente del napoletano, pel progetto Pessina: escludo il reato d'incesto.

Lo punite non in sè; ma in quanto dia scandalo. Questo vi sarà davvero? E allora punirete l'oltraggio al pudore, al buon costume, col pubblico scandalo, e sia pure aggravandolo fra gli stretti congiunti. Ma non aprite il varco a tante sozze calunnie, a tante indagini che farebbero esse stesse il maggior danno alla morale: non rendete possibile il confondere con turpi manifestazioni di bassa Venere i più casti e più pudichi amplessi.

Il terzo riflesso è sull'adulterio. Agli articoli 336 e 337 il progetto punisce il marito che tenga una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove; e in caso di separazione legale, riduce la pena alla metà.

Signori, questi non sono esatti concetti giuridici: fuori la casa coniugale, non può esservi adulterio per l'uomo; ogni passeggera licenza potrebbe dar luogo a tale reato di novello conio: sarebbe enorme (*Commenti*). E poi, cessato il coniugio con la separazione, cessa ogni ragione giuridica e morale di esser reato per l'uomo il convivere con altra donna, dovunque.

Stiamoci col Codice attuale.

Una sola risposta all'onorevole Spirito per i reati contro la proprietà. Da parte, che il progetto non è poi così largo, come si vuol dire, pei furti semplici: li punisce con la reclusione fino a trenta mesi: ora si puniscono fino a cinque anni di carcere; ma la reclusione è pena più grave ed intensa. Dice egli esclusa l'ipotesi della rapina, non prevista: s'inganna; nell'articolo 385 è appunto il furto su la persona con violenza, cioè la rapina. Ma, egli afferma: può esservi lo strappo con violenza alla cosa, su la persona, senza offender questa, come chiamasi nel napoletano lo *scippo*. Mal si appone: lo *scippo* è il furto con destrezza, senza violenza: l'altra è la rapina, che include sempre la violenza fisica o la morale. Il suo oggetto dunque non regge.

Due ultime osservazioni, finali davvero.

Impetro istantemente, con la Commissione, l'abolizione dell'articolo 395, che prevede l'insolvenza dolosa; cioè l'occultamento o distrazione della propria sostanza, dopo riconosciuta l'incapacità di pagare i debiti. È un reato meramente formale: e sì, perchè trovate la roba e pigliatevela; ma non elevate a dolo l'uso della proprietà, se è quello di potere *uti et abuti* della roba propria.

E sono all'ultima.

Nel tema delle contravvenzioni, l'articolo 421 punisce il fatto di coloro, che nell'andare spacciando le pubblicazioni a stampa, con grida illecite turbino la tranquillità pubblica, o delle persone. Ma non si è preveduto un altro caso, che io crederei indispensabile si prevedesse; ed è quello di chi, nell'emettere le grida per la vendita di stampati, riesca con esse ad oltraggiare od esporre al pubblico ludibrio i funzionari, od i privati.

In una grande città, Napoli, cui mi onoro di appartenere, una volta per lotte interne, cotali grida si emettevano oltre misura: si accennava agli "imbrogli", di questo o quel funzionario, si strombazzavano con quegli epiteti i nomi propri di persone!

Si ricorse al questore per impedire tale obbrobrio; ma quel funzionario, che era il signor Amour, nulla seppe o volle fare, e si arrivò per le strade alle reazioni violente.

Non vi saranno *oltraggi* a funzionari od a privati, mancando nello spacciatore l'*animus injuriandi*; ma vi è una plateale pubblica offesa all'uomo pubblico ed all'uomo privato, vi è il fomite alle perturbazioni dell'ordine, vi è il turbamento

della tranquillità in mezzo a paese ed a genti civili.

Studino la forma; ma inseriscano nel Codice la repressione di cotali brutture.

Ed ora non più.

Così, ho finito il mio compito ingrato, io lo capisco, perchè, al tempo in cui siamo e con la cocente atmosfera, se avessi potuto seguire le mie aspirazioni, avrei dovuto tacere, o almeno non riuscire eccessivo.

Ma, quando non è fattibile la discussione degli articoli, ne viene come un alto dovere, di avere a riassumere nella discussione generale le principali idee proprie, le quali, specialmente pei cultori del diritto, se non si enunciassero sia pure con qualunque sommarietà, si verrebbe a mancare al precipuo ufficio del legislatore, di contribuire cioè con tutte le forze proprie alla buona riuscita di una codificazione nazionale, attesa in tutto il mondo scientifico, cotanto aspettata dagli italiani.

E lasciatemi finire con l'augurio all'onorevole Zanardelli, che possa presto, con la approvazione del Codice, essergli consentito il più alto ed ambito onore, cui sia dato aspirare nobilmente ad uomo politico, ad uomo di Stato: l'apporre il proprio nome ad un'opera legislativa fra le più importanti, che siano compiute in un secolo. Quanti qui siamo a stimarlo tanto, ne godremo con lui. Ed un augurio alla patria: che possa il nuovo Codice contribuire davvero alla sua grandezza e prosperità; che possa con efficacia concorrere al morale e progressivo sviluppo del suo miglioramento avvenire. (*Bene! Bravo! — Vive approvazioni. — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Demaria.

Demaria. Onorevoli colleghi! Io mi credo in obbligo, anzitutto, di spiegare perchè, pure appartenendo alla maggioranza della Commissione che vi deve parlare e vi parlerà splendidamente coll'auto-revole e brillante parola del suo relatore, mi sia iscritto in questa discussione. Ho fatto ciò col modesto proposito di esporre la mia personale opinione intorno a due gravi questioni che già furono dai precedenti oratori elegantemente trattate, e nelle quali io dissento tanto dalle opinioni che vennero finora manifestate, quanto da quelle del ministro e della Commissione. Intendo di alludere alla questione dei manicomi criminali ed a quella del reato di spergiurio.

La questione dei manicomi criminali è una di quelle in cui si trovano in conflitto ed in aperto

contrasto fra loro, il diritto sociale e il diritto individuale. Entrambi questi diritti, il sociale e l'individuale, hanno avuto negli oratori che mi precedettero splendidi e valorosi rappresentanti. L'onorevole Ferri ha applaudito senza riserva a questa istituzione, ed ha espresso anzi, se non erro, l'augurio che venisse estesa la disposizione del progetto ministeriale. L'onorevole Pellegrini ha fatto, invece, un'arguta critica ed una brillante confutazione delle idee dell'onorevole Ferri.

Io non sono in completo accordo nè coll'uno nè coll'altro; perchè credo che si debba adottare una via di mezzo, e che in questa, come in tutte le altre questioni nelle quali il diritto individuale è in conflitto col diritto sociale, si debba cercare un temperamento che valga a conciliare, per quanto è possibile, l'osservanza ed il rispetto di entrambi.

Approvatore convinto, ed inconvertibile del disegno di Codice, tuttavia non mi sento capace di accettare, così come nel Codice è scritta, la disposizione dell'articolo 47, in quella parte che dice: " Il giudice può tuttavia ordinare che sia ricoverato in un manicomio criminale o comune, per rimanervi sino a che l'autorità competente lo giudichi necessario ".

Io ho provato una vera meraviglia nel vedere questa disposizione accolta a cuore aperto da tutti quegli oratori che poi censurarono così severamente, e secondo me ingiustamente, l'arbitrio lasciato al magistrato di spaziare tra i massimi ed i minimi delle pene.

Permettetemi, onorevoli colleghi, che io richiami la vostra speciale attenzione su questa disposizione dell'alineale dell'articolo 47, secondo la quale il giudice, nella stessa sentenza dichiarativa della incolpevolezza dell'accusato, potrebbe pronunziare a suo carico il ricovero in una casa di alienati ritenendolo pazzo.

Ed anzitutto vi chiedo: È mai possibile che una siffatta disposizione possa ragionevolmente venire applicata?

A mio modo di vedere è impossibile, perchè si tratta di un giudizio relativo a due momenti del tutto diversi.

A quale epoca deve risalire il giudice penale per dire se vi fu pazzia o deficienza di mente?

È chiaro che deve risalire non al momento del giudizio, ma al momento del fatto.

Ed è impossibile, notatelo, è impossibile giuridicamente che l'imputato sia privo di mente nel momento del giudizio, perchè se un imputato è pazzo al momento del giudizio, il giudizio non ha luogo; e se diventa pazzo quando il giudizio è

già incominciato; il giudizio deve sospendersi, perchè la legge impedisce assolutamente che si giudichi un uomo che, essendo privo di mente, non può difendersi. Chi è deficiente di mente in pendenza del giudizio è ricoverato in un ospedale.

Dunque, la prima conseguenza dell'alinea dell'articolo 47 sarebbe: che questa misura il giudice non potrebbe prenderla mai, se non contro una persona sana di mente, poichè la prenderebbe contro una persona che ha avuto il mezzo di esercitare la sua difesa.

E non basta. Il giudice penale ha elementi tecnici per procedere a questo giudizio?

Notate, signori, che il disegno di legge, in questa parte, attribuisce al giudice penale, il vero giudizio, la facoltà di pronunciare la condanna al ricovero in un manicomio criminale. Ma il giudice penale è istituito per tutt'altro genere di indagini e di decisioni.

Egli non deve deliberare sull'opportunità o sul metodo di cura, ma sulla giuridica responsabilità. Come potrà dunque il giudice penale essere elevato alla condizione di medico, e dare un giudizio non per ciò che è passato ma per l'avvenire? Come potrà dire se il cittadino il quale in rapporto alla sicurezza sociale, si riconosce non imputabile per quanto ha tratto all'azione addebitatagli come reato, debba tuttavia esser privato della libertà? Ed allora, dato questo giudizio emanato da un giudice assolutamente incompetente non soltanto per legge, ma per gli elementi che debbano concorrere a pronunciare il giudizio medesimo, non è possibile incorrere nel sommo pericolo che cotesto giudizio sia erroneo? Voi vedete, adunque, a quali terribili conseguenze si può andare incontro.

La sentenza può pronunciare il ricovero a vita di una persona che se è giudicata si presume e dover essere, almeno in quel tempo, in condizioni di mente e di coscienza tali da poter assistere al giudizio e difendersi; e che quindi non è affetta da pazzia.

Ed io non so pensare senza il più profondo raccapriccio all'ipotesi di un povero disgraziato che, per errore di un giudice in una questione d'indole medica, o per reazione di un verdetto di assolutoria creduto ingiusto, sia condannato ad essere rinchiuso in un ricovero di pazzi, mentre è perfettamente sano di mente. In questo caso, certo sarebbe preferibile la condanna alla reclusione che può essere riparata da un decreto di grazia, mentre se chiudete un uomo nel ricovero dei mentecatti neppure questo beneficio potrà venire invocato.

E poi, quale carattere avrà questo pronunciato che è dato dal giudice penale insieme alla sentenza che giudica della responsabilità della persona? Sarà una vera pena? No, perchè il giudice pronunzierebbe intorno a cosa che esce interamente dal suo istituto. E se non sarà una pena, chi farà le conclusioni intorno a questa condanna? Quale mezzo avrà colui che sia dichiarato pazzo, senza esserlo, per ricorrere contro questa sentenza?

Sarà vero dunque l'arguto motto dell'onorevole Pellegrini: cioè che avremo un pazzo per *re giudicata*. Ma una *re giudicata* che non ha avuto la prova di nessun controllo, che fu pronunciata da giudice incompetente e senza garanzie di difesa, perchè profferita arbitrariamente dopo il giudizio sui fatti che formavano oggetto del dibattimento e nei quali soltanto ebbe luogo la discussione.

E questa sentenza che può rinchiudere a vita un uomo in un manicomio non sarà impugnabile con alcun mezzo legale mentre anche per una condanna a poche lire di ammenda è consacrato il diritto o dell'appello, o del ricorso in Cassazione.

Vi è pure un altro inciso in questo articolo che sembra, senza esserlo, un correttivo. " Il giudice pronunzierà il ricovero in manicomio per rimanervi sino a che l'autorità competente lo crederà necessario. „ Ma chi provocherà il giudizio di quest'autorità competente? Il giudicabile può appartenere ad agiata famiglia, e questa, se ha la convinzione che egli non sia pazzo, farà quanto occorre affinchè sia provocato dall'*autorità competente* il giudizio che apra al non pazzo le porte del manicomio.

Ma si supponga il caso in cui il condannato ad essere chiuso in un manicomio o non abbia famiglia, o questa non disponga di mezzi o di influenze, oppure per disgraziata e non infrequente condizione di cose non si interessi alla sorte del ricoverato, chi provvederà a provocare dall'autorità competente il provvedimento che liberi lo sventurato?

L'alinea dell'articolo 47, così come la disposizione di legge è formulata, non può adunque in nessun modo accettarsi.

Il giudice penale dopo che ha pronunciato sul fatto dedotto a giudizio e sulla responsabilità giuridica e morale dell'imputato ha esaurito la sua competenza, ed ha compiuta la sua missione. Il giudicare sulle misure a prendersi verso una persona non sana di mente spetterebbe in ogni caso piuttosto all'autorità giudiziaria civile, cui tocca

appunto di provvedere ai casi di inabilitazione e di interdizione per malattia mentale.

Il manicomio criminale può esistere bensì: e potranno esservi destinati coloro che sono riconosciuti pazzi prima del giudizio, e che non potendo esser giudicati non debbono essere rimessi in libertà: e coloro che durante l'espiazione di condanna corporale impazziscono. Così il nome risponderà anche alla cosa: e si avrà il vero e proprio manicomio criminale. Ma questo non può destinarsi a rinchiudervi per sentenza di giudice penale gli imputati che vengono assolti per difetto di responsabilità.

Dovrà quindi l'alinea dell'articolo 47 essere completamente cancellata?

Io non mi spingo fino a questo punto poichè si possono presentare altre ipotesi. Può darsi il caso, ad esempio, di quella specie morbosa nella quale è possibile la ricaduta; può darsi il caso in cui la liberazione incondizionata di una persona che, per deficienza di mente, abbia commesso una violazione di legge e abbia manomesso il diritto dei suoi simili, presenti il pericolo della possibilità che si rinnovi il fatto medesimo. Quindi è bene, per questi casi, dare un potere al giudice; ma un potere equanime, un potere ragionevole e corrispondente alla sua missione, non un potere che ecceda quei limiti che gli sono tracciati dalla sua competenza. E quindi pare a me che si potrebbe disporre in modo che il giudice, in questi casi, secondo che si tratta di persone a cui altri può provvedere, oppure di persone abbandonate, abbia diritto o di obbligare la famiglia dell'imputato a garantire che ne assumerà la custodia, od a provocare dalla competente autorità amministrativa e giudiziaria i provvedimenti opportuni. Ma questo giudizio che ordini la chiusura in un manicomio deve esser dato dall'autorità amministrativa, dall'autorità medica, non dalla magistratura che giudica nella causa penale.

Per siffatte ragioni non credo accettabile nè la completa abolizione dell'alinea secondo dell'articolo 47, nè il mantenimento della disposizione.

E vengo ora ad un'altra questione che fu già ampiamente trattata, e sulla quale io ritorno unicamente perchè non mi adagio a nessuna delle opinioni che finora furono manifestate.

Intendo parlare della questione dello spergiuro; questione che ha una certa importanza, perchè coloro che trattano cose legali sanno che ormai quasi non vi è causa civile nella quale non si ricorra ad un giuramento decisorio. Si tratta di vedere se il fatto dello spergiuro debba essere

annoverato fra i reati; poichè, come tutti sapete, in fatto di spergiuro nelle cause civili siamo in presenza di quattro diversi sistemi.

Abbiamo il sistema del Codice sardo, uguale al sistema del Codice toscano, il quale comprende lo spergiuro fra i reati. Abbiamo il sistema del Codice napoletano, in esecuzione del decreto luogotenenziale del 1861, il quale non commina alcuna pena allo spergiuro, per cui quindi lo spergiuro civile non figura fra i reati e non porta conseguenze. Abbiamo il progetto approvato dal Senato il quale lo ha compreso invece fra i reati, ma lo ha circondato di diverse limitazioni, tanto per quel che ha tratto alla punibilità come alla prova del fatto che sarebbe punito dalla legge.

Ed abbiamo infine il progetto del compianto ex ministro Savelli, il quale punisce lo spergiuro civile soltanto quando si tratta di giuramento deferito non dalla parte, ma dal giudice.

Ora, quale di questi sistemi potrebbe essere adottato dalla nuova legislazione, la quale deve corrispondere alla scienza, alla dottrina ed alle esigenze della pratica?

Io credo che si debba procedere per eliminazione. E dichiaro subito che la mia opinione non è nè per l'abolizione completa, nè per mantenere quali sono le disposizioni del Codice che abbiamo in esame; imperocchè il sistema che sarebbe riprodotto nel Codice stesso, è secondo me il peggiore di tutti, come quello che crea una condizione stranissima ed inconciliabile di cose.

Il Codice penale vigente, salvo che per le provincie meridionali, punisce all'articolo 374, lo spergiuro; mentre il Codice civile, all'articolo 1370 dichiara che quando il giuramento decisorio è prestato dalla parte a cui fu deferito, l'altra parte non è ammessa a provarne la falsità. Da questo contrasto tra il Codice civile ed il Codice penale, contrasto che si perpetuerebbe se venisse approvata la disposizione del Codice che esaminiamo e che si riferisce a questo argomento, nascono conseguenze non soltanto assurde, ma deplorabili.

Nasce prima di tutto la conseguenza del conflitto di giudicati. Abbiamo in un medesimo tribunale due sentenze: una della sezione civile, l'altra della sezione penale, perchè deve esser sempre il medesimo tribunale che giudica. Il tribunale dinnanzi a cui è prestato il giuramento, è il tribunale competente anche in materia penale, se la sezione d'accusa rinvia al giudice penale la causa. Abbiamo dunque il tribunale in via civile che dice: Il giuramento prestato è titolo incontrovertibile, incontestabile dal quale deriva l'ob-

bligazione che non può in nessun modo essere impugnata. Abbiamo poi la sentenza del tribunale penale che dice: Quel titolo sul quale fonda l'obligazione è un titolo falso, è un titolo che non può essere accettato.

Come si può rimediare a questo contrasto? Nessun rimedio ragionevole è possibile; perchè i rimedi furono cercati, ma furono in parte peggiori del male; tanto che la giurisprudenza, dopo tante oscillazioni, non ha ancora deciso, se abbia da accettare il male, o se abbia ad accettare il rimedio. Perchè una delle due; o date la prevalenza alla sentenza civile, o la date alla sentenza penale. Se date la prevalenza alla sentenza penale, allora anzitutto cancellerete con la sentenza penale l'articolo 1370 del Codice civile.

Tanto varrebbe in tal caso abolirlo. E difatti coll'impero della giurisprudenza che oggi prevale nelle provincie rette dal Codice sardo e toscano il giuramento decisorio difficilmente viene deferito coll'intendimento di sottoporre alla buona fede dell'avversario la decisione della controversia.

Lo si deduce col proposito fisso e determinato di far frode all'articolo 1370 del Codice civile e di portare la causa con una querela dinanzi al giudice penale.

Se date invece, nel conflitto delle due sentenze, la prevalenza alla decisione civile sui civili interessi, ne nasceranno inconvenienti anche più gravi.

Da un lato si saprà per pronunzia di giudice che il documento, il titolo sorto dal giuramento è falso; dall'altro questo titolo potrà essere invocato e potrà valere anche a spogliare ingiustamente una famiglia.

Tale stato di cose non può assolutamente venire accettato.

Dunque una delle due: o bisogna abrogare l'articolo 1370 del Codice civile, o bisogna cancellare, in questa parte, e non riprodurre l'articolo 374 del Codice penale.

Quale dei due sistemi è più ragionevole e migliore?

Secondo me, la decisione non può essere dubbia. Se lo spergiuro ha in sè stesso gli elementi costitutivi di un reato, deve rimanere la disposizione del progetto, uguale a quella dell'articolo 374 del Codice sardo ed essere cancellata la disposizione corrispondente del Codice civile. Se lo spergiuro non è reato, deve sparire dai Codici.

Quindi io mi propongo questa domanda: lo spergiuro è un reato? Secondo me, la risposta deve essere negativa.

Lo spergiuro, quando la falsità in giudizio è detta colla coscienza di dire il falso, è certamente un fatto immorale; esso è anche un fatto dannoso: ma non basta nè il fatto immorale, nè il fatto dannoso, nè il concorso contemporaneo di questi due elementi in una determinata azione penale, perchè si abbia il reato.

Tutti i fatti di dolo civile sono fatti immorali e sono contemporaneamente dannosi. Ma perchè un fatto immorale e dannoso sia un reato è necessario un terzo elemento, è necessario che, oltre al danno privato, questo fatto porti un danno sociale, non riparabile altrimenti che colla minaccia della penale sanzione. Ora questo terzo elemento nello spergiuro manca assolutamente, non soltanto perchè è un fatto volontario la delazione del giuramento, ma perchè dipende anche dalla diligenza privata il procurarsi e conservarsi la prova della propria azione.

In molti altri modi, dinnanzi alla mala fede dell'altra parte contraente, uno può pregiudicare sè stesso, non procurandosi le prove della propria azione, o trascurando di conservarle? Ma non per questo quando la parte avversaria approfitta in cattiva fede della negligenza di chi ha avuto la disgrazia di contrattare con essa, ne nasce la figura di un reato.

È applicabile in ciò il principio *vigilantibus jura succurrunt*.

Ora nel reato di spergiuro, ripeto, l'elemento del danno pubblico viene a mancare.

Ed alle ragioni, strettamente giuridiche, che debbono essere decisive della questione, si aggiungono ragioni di opportunità, perchè, mantenendo tra i reati lo spergiuro, veniamo a perpetuare il lamentato stato di cose delle cui realtà possono fare testimonianza quanti sono alla Camera che si occupano di cause penali.

In conclusione, io ritengo che il giuramento falso, in materia civile, debba sparire dal novero dei reati, non perchè esso implichi un elemento di transazione, perchè anche nella transazione, quando concorre la frode, ci può essere il reato, ma perchè lo spergiuro non accoglie in sè stesso tutti gli elementi, che debbono costituire il reato.

Nel progetto senatorio si era mantenuto il reato di spergiuro, ma si erano introdotte alcune limitazioni. In quel progetto si stabilì che, anche provata la falsità, non ne derivasse il diritto al risarcimento del danno.

Si disponeva inoltre che non fosse ammissibile, nel dibattimento per reato di spergiuro, altra prova che quella scritta; ed anzi che non potesse darsi querela di spergiuro se non all'appoggio di

un documento scoperto o recuperato dopo che il giuramento è stato prestato. Ma chi non vede che questi criterii non discendono da principii giuridici, e che il rimedio è peggiore del male? Come! Ammettete che si possa proclamare la falsità del giuramento, eppoi non ammettete il risarcimento? Tollererò l'ingiustizia finchè non la conosco, ma quando conosco l'ingiustizia per una sentenza passata in giudicato è inammissibile che questa ingiustizia trionfi e, lo ripeto, possa giungere anche a spogliare dei loro averi coloro che la soffrirono, e ad arricchire lo spergiuro.

Io dunque ripeto, lo spergiuro o non è reato e dovete cancellarlo, o è reato e dev'essere nel diritto del magistrato di punirlo, comunque si acquisti la certezza che questo reato esista e con pienezza di conseguenze.

Ma io ritengo che, tra la necessità o di abrogare l'articolo 1370 del Codice civile o di sopprimere l'articolo 374 del Codice vigente sardo, si debba adottare, come più equa e giusta, come più rispondente all'esatto criterio giuridico, questa seconda opinione.

Ho detto però che non sono pienamente d'accordo con coloro i quali hanno propugnato questa tesi, perchè io credo che si debba fare una eccezione la quale fu già raccolta nel progetto dell'onorevole Giannuzzi-Savelli.

Nella procedura abbiamo due casi di giuramento in materia civile: il giuramento deferito dalle parti, e il giuramento deferito dal giudice.

Ora quando si tratta di giuramento deferito dal giudice, cessa la sovraddetta ragione della non punibilità del giuramento, perchè allora mancano i due criterii in base ai quali si deve giudicare che nel giuramento decisorio non concorrono gli estremi del reato.

Di fronte al falso giuramento quando questo è deferito dal giudice non c'è più la possibilità della difesa privata, perchè il giudice deduce il giuramento d'ufficio in quei casi nei quali non era possibile procurarsi una prova scritta. Per esempio, avviene un incendio; il giorno prima dell'incendio il proprietario della casa ha portato nella sua casa ingenti valori; questi rimangono distrutti; ma egli non ha mezzo di stabilire quali erano i valori che si trovavano in sua casa.

Così il giudice è autorizzato a risolvere la questione, è autorizzato a deferire il giuramento. È un giuramento di necessità, non è più un giuramento di elezione. In tal caso, non è più la difesa privata, non è più la diligenza privata che possa supplire, in tal caso è la giustizia che richiede alla parte una determinata sanzione. Non

è più la volontaria offerta dell'altra parte, non è più un ricorso alla lealtà, non è più un contratto di fiducia; e allora se si ha il fatto immorale, non soltanto si ha il danno che sorge dal fatto immorale, il danno privato, ma si ha anche il danno sociale, il danno mediato, perchè si viene a rendere impossibile la pubblica giustizia in ordine a questo fatto. Quindi io proporrei, in ordine a queste due questioni, un emendamento che avrà soltanto il carattere di un voto o di una raccomandazione nel senso che ho indicato.

Ed ora dovrei finire, perchè approvando, come ho detto, il progetto del Codice che è sottoposto al vostro giudizio, io non ho da esporre le ragioni per le quali questo disegno sia approvato da me, nè le ragioni delle proposte che a modificazione del progetto presenta a voi la Commissione. L'esporre le ragioni e dell'approvazione e delle proposte modificazioni deve spettare, ed è bene che spetti, (ed io facendolo, non soltanto commetterei un usurpazione, ma guasterei l'esposizione di quelle ragioni) deve spettare, dico, al relatore della Commissione. Tuttavia, lasciando intatto ciò che deve essere il lavoro dell'alta intelligenza del relatore della Commissione nostra, io vi chiedo il permesso di rispondere quasi ad un fatto personale, che fu provocato ieri, a mio riguardo, dall'onorevole Spirito, il quale ha ricordato, per dirla strana ed assurda, una tesi da me sostenuta, nella discussione della Commissione, e che egli ieri ha, valorosamente e con quell'ingegno e con quell'eloquenza che tutti gli riconoscono, davanti a voi combattuta; la tesi relativa alla legittima difesa, contemplata nel progetto all'articolo 50.

Voi avete presente tutti, anche perchè fu testè ricordato dall'onorevole Simeoni, la dizione precisa dell'articolo 50, nel tema della legittima difesa; questa oltre ad altri casi sui quali non cade alcuna contestazione, è sanzionata dal progetto di Codice, per colui il quale ha compiuto un determinato fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sè, o da altri, una violenza attuale ed ingiusta.

Fu già notato dall'onorevole Simeoni che per esservi legittima difesa occorre che uno sia costretto da una assoluta necessità, e che questa necessità si risolva nel respingere una violenza attuale ed ingiusta.

Secondo me, le censure, su questo punto così vive, del collega Spirito si possono spiegare soltanto col fatto che egli è partito da un criterio che non è accettabile nel decidere intorno a questa grave materia. Egli ha fatto un confronto

dei diritti; è partito, cioè, dall'idea antiquata che il diritto di difesa legittima sia da statuirsi equiparando il diritto oltraggiato col diritto che si offende nella reazione.

Cosicchè, facendo questo conguaglio, secondo l'onorevole Spirito, ognuno che sia aggredito, dovrebbe prima chiedere all'aggressore quale sia la sua precisa intenzione; e, se l'aggressore ha intenzione di rompergli un braccio, egli abbia il diritto di inferire a lui quel male, che l'aggressore vorrebbe inferire all'aggredito.

Ma queste teoriche sono antiquate e sono respinte dalla scienza del diritto penale. La ragione della dirimente nella legittima difesa non dipende da ciò che l'aggressore perda di fronte all'aggredito il diritto alla propria vita, ed alla propria incolumità personale, col che si autorizzerebbero le giustizie private, quasi per tacita delegazione della società; ed in tal caso si comprende che la reazione si dovrebbe corrispondere esattamente alla gravità dell'offesa. Ma la scriminazione per causa di difesa deriva invece da altri concetti; ed essenzialmente dal difetto di dolo, inquantochè colui che difende sè stesso non ha intendimento di nuocere altrui, ma è spinto dal sentimento e dall'istinto della propria conservazione. Sentimento che corrisponde ad un diritto; ed istinto che nell'attualità del pericolo non può essere governato. A tal punto che può essere legittima la difesa anche quando la minaccia sia solamente apparente; anche quando realmente non vi sia pericolo, ma sia ragionevolmente creduto da colui che è aggredito. In una notte oscura, ad esempio, se, male inesperto, si presenta avanti a me un amico, con una rivoltella, per farmi uno scherzo e in quel momento non riconosco l'amico, e credo di essere aggredito, e reagisco. In tal caso non si ebbe un vero e reale pericolo: non vi fu aggressione: pure vi può essere la dirimente della difesa legittima in rapporto all'animo dell'agente ed al motivo dell'azione.

La censura fatta al progetto è adunque ingiusta. Richiedendo esso la *necessità* della difesa e l'*attualità* del pericolo esclude che la dirimente possa applicarsi ad un fatto che abbia i caratteri della vendetta. Richiedendo che l'aggressione sia ingiusta esclude il pericolo di una reazione che non sia l'esercizio di un diritto.

E quando concorrono questi elementi, in fin dei conti, l'articolo 50 chi protegge? Protegge il cittadino pacifico, onesto, che non disturba la tranquillità altrui, e che, quando non può giungere in tempo a difenderlo la giustizia sociale, ha diritto

di respingere l'ingiusta aggressione che attentiva alla sua incolumità personale. Ed è bene, che gli ingiusti aggressori sappiano che alla loro ingiusta aggressione può, nella attualità del pericolo, opporsi la reazione individuale.

Anzi questo concetto io vorrei portato anche in altre materie. La Camera sa che voglio alludere ad una meno grave, ma pur delicata questione: alla questione relativa al porto d'armi. Fintanto che impediremo ai cittadini onesti di essere armati e di difendersi, non faremo il vantaggio degli onesti, dei pacifici cittadini, ma faremo il beneplacito dei disonesti.

Non sono fondati quindi gli appunti che l'onorevole Spirito ha fatto in ordine alle disposizioni sulla legittima difesa.

E come venne osservato già dal collega Simeoni, l'onorevole Spirito, nella eloquente ma non fondata censura che ieri ha fatta di parecchie disposizioni del progetto, non fu esatto; e non fu esatto principalmente quando egli ha censurato la formola dell'imputabilità scritta nel nuovo Codice, all'articolo 47.

Criticando la formola proposta dal progetto egli ha ricordato quella del Codice toscano:

“ Non è punibile colui che nel momento del fatto non ha avuto coscienza dei propri atti a libertà di elezione. ”

Ed io confesso francamente che di questa formola mi ero invaghito perchè mi pareva più elegante e più scientifica: e la sostenni anche nelle discussioni della Commissione.

E sapete perchè venne da questa come già dal ministro proponente respinta?

Perchè fu ritenuta troppo larga e troppo benigna, comprendendo anche la deficienza di coscienza e di libertà che derivi da causa puramente morale, come da una passione; mentre il progetto invece limita la dirimente alle vere e proprie malattie mentali. Non comprendo quindi come l'onorevole Spirito possa trovare pericolosa la formola del progetto ed applaudire quella del Codice toscano perchè più severa.

Quando il progetto richiede che la deficienza di mente o la morbosa alterazione siano tali da togliere la coscienza dei propri atti o la possibilità di agire altrimenti, che cosa volete di più? Potete pretendere che in tale condizione di cose sussista la responsabilità? No certamente.

Ma dite ancora che sono possibili gli abusi? Ma di quale cosa non si può abusare? Intanto per impedire l'errore possibile di un caso singolo

vorreste sancire una ingiustizia per tutti con una formula inesatta?

Ritengo quindi che la formola della non imputabilità quale è portata nel progetto debba, almeno nel suo concetto, essere conservata.

E giacchè ho dovuto esaminare le censure dell'onorevole Spirito, permettetemi di accennarne un'altra fatta da lui e dal collega Rosano. Essi si lamentano perchè il Codice non definisca nella materia dei reati di sangue la premeditazione.

Se non erro, e l'onorevole Pellegrini, che è qui vicino a me, mi può correggere se cado in errore, la premeditazione non è definita nel Codice toscano; e pure non è mai accaduto nessuno inconveniente.

La questione si riduce a questo punto. Notate che si tratta non di giudizi innanzi ai magistrati, ma di giudizi innanzi ai giurati. Ora è più facile che il giuri non intenda il significato comune della parola *premeditazione*, o è più facile che si sbagli intorno al concetto di una formola su cui da 25 anni si disputa fra tutti i dotti giuristi del regno e non si è ancora d'accordo attualmente?

Volete veramente la definizione giusta della premeditazione? E allora scrivetela nel Codice; ma scrivetela come la scienza la vuole, traducendo la formola latina: " *Consilium susceptum frigido pacatoque animo, moram habens et occasionem quaerens.* "

Allora vedrete che non avrete mai più un caso di premeditazione dinanzi ai giurati.

La premeditazione non fu scritta nel progetto di Codice, modificandosi in questa parte il Codice sardo, per il pericolo che codesta definizione, potesse andare al di là della sua portata; e scrivere una definizione che non fosse esatta nè il legislatore lo vorrebbe, nè il Parlamento lo potrebbe approvare. (*Approvazioni*).

Si è pure censurato il progetto del Codice, con vivacità forse maggiore di quella che giustificasse la tenue importanza dell'argomento, perchè porta una pena troppo lieve all'omicidio commesso con agguato.

Per appoggiare la sua critica, l'onorevole Spirito, ha fatto l'ipotesi di chi animato dal sentimento della vendetta, sapendo di poter incontrare, in un determinato luogo, il suo nemico, vada a casa, si armi del fucile, lo carichi, corra ad appostarsi nella località e lo freddi. Ma è ovvio rispondere che, in questo caso, si avrebbe la figura dell'omicidio premeditato che porterebbe alla suprema pena dell'ergastolo. Ed è evidente che l'agguato e la premeditazione hanno una gravità morale di-

versa. Quando s'accompagnino insieme, l'osservazione dell'onorevole Spirito è inutile, quando lo agguato sia scompagnato dalla premeditazione è giusto che, pur aggravando l'omicidio semplice, non lo si elevi però al massimo grado degli omicidii premeditati. Il progetto segue questo razionale sistema che è pure quello già tracciato dalla giurisprudenza anche sotto la vigente legislazione. Infatti le nostre Corti supreme ritennero l'agguato conciliabile coll'impeto dell'ira. In dipendenza di questi criterii il progetto crea dell'omicidio con agguato una figura intermedia tra l'omicidio volontario ed il premeditato, e di ciò merita non biasimo, ma lode.

Lo stesso si dica della simile censura che venne fatta al progetto perchè non punisce abbastanza severamente l'uxoricidio ed il fratricidio, che vengono classificati essi pure dal disegno ministeriale in una categoria intermedia tra l'omicidio semplice ed il parricidio, cioè nella categoria degli omicidii aggravati, non in quella dei qualificati. Con tale sistema il progetto è più severo del Codice sardo.

Pretendere di più è una esagerazione, perchè l'uxoricidio non può essere eguagliato al parricidio.

Non mi fermo sopra altre censure le quali, più che in una discussione generale del progetto dinnanzi al Parlamento, potranno essere prese in esame nell'occasione della coordinazione definitiva del Codice. E del resto è troppo ovvio a rilevarsi che non è tanto una lieve divergenza nella misura del minimo o del massimo di una pena che possa costituire la perfezione o la imperfezione di un Codice, quanto la esatta determinazione dei criterii di reità, la razionale classificazione dei reati, e la chiara evidenza della sanzione legislativa.

L'onorevole Spirito, ieri, ha esteso le sue censure ed il suo studio anche a più importanti argomenti, come a quello rilevantissimo del principio della retroattività benigna della legge penale, ed all'istituto della liberazione condizionale dei condannati.

Io, consentendo su questi due punti completamente con le proposte della Commissione, debbo lasciare all'illustre presidente della Commissione medesima la cura di rispondere, con più autorevole parola, all'onorevole Spirito.

Ma, in ordine all'ultima questione della libertà condizionale, io domando alla benevolenza dei colleghi la facoltà di richiamare l'elevato intelletto dell'onorevole Spirito sopra un'osservazione che deve convincerlo di un errore in cui

non è stato egli il solo a cadere, quando ha creduto di dipingere l'istituto della liberazione condizionale dei condannati come un istituto umanitario ed ispirato a beneficio verso i condannati; mentre questo è un istituto che si ispira unicamente al principio ed al desiderio della sicurezza sociale e si propone di ovviare a due gravissimi inconvenienti. Esso cerca, da un lato, di attribuire alla pena la qualità di emendatrice, affacciando una speranza alla mente di coloro, pei quali sarebbe indifferente tener buona o cattiva condotta se uno spiraglio di luce non rischiarasse il loro avvenire; e dall'altro lato cerca di impedire ciò che avviene oggi con tanto danno della sicurezza sociale, cioè, che l'individuo, tratto dal carcere, per essere ridonato immediatamente alla società abbia a trovarsi improvvisamente in un ambiente che lo respinge, nel quale non può più vivere altrimenti che ricorrendo al delitto; questo istituto dunque non è che la famigliarizzazione del condannato non recidivo, che, per la prima volta, è caduto, con quella società che lo respingerebbe, se immediatamente ritornasse ad essa senza dare garanzie di condurre una vita da buon cittadino.

Se l'istituto sia buono, se dia luogo a tutti gli inconvenienti che furono rilevati dall'onorevole Spirito, ed altri suoi colleghi, altri lo dica; io intanto ho creduto di rettificare fin d'ora questo errore che esso sia un istituto ispirato all'umitarismo.

Ed ora finisco. Ho già detto che il mio sarà voto di approvazione del Codice con piena convinzione della sua bontà. Ma non basta che una legge sia buona intrinsecamente, occorre che sia bene applicata. Colla bontà della applicazione anche una legge mediocre si perfeziona. Ed anche una legge perfetta può diventare cattiva se male applicata.

Or bene, questo Codice che ora approveremo verrà da noi, dal paese confidato, come patrimonio sacro, alla intelligenza ed alla integrità dei magistrati, dai quali dipenderà di coronare l'opera del Governo e la nostra.

A questo riguardo non comprendo la diffidenza che si è manifestata nelle parole di tanti oratori verso la magistratura, i quali hanno detto che, nel Codice, si dia troppo largo arbitrio al giudice nell'applicazione delle pene.

Nota questo di passaggio, che l'applicazione delle pene, in ogni caso, spetta soltanto al giudice togato, perchè la giuria determina la responsabilità, il giudice applica la pena; ed anzi tutto, onorevoli colleghi, la censura non è fondata in

fatto, perchè non è vero che il Codice nuovo lasci un più ampio arbitrio di fronte al Codice ora in vigore. Forse ciò apparve per il diverso sistema introdotto nella gradazione della pena: ma vi sono dei casi nei quali, nel Codice in vigore attualmente, l'arbitrio lasciato al magistrato è molto più grave di quello che si possa incontrare in qualunque altro caso di questo nuovo progetto. Ve ne cito qualcuno. Per l'articolo 562, trattandosi di omicidio provocato o di omicidio in rissa, il magistrato può applicare da tre mesi di carcere a dieci anni di relegazione. Quando nell'omicidio, il magistrato può diminuire di tre gradi la pena, questa a suo arbitrio può essere di dieci anni di lavori forzati o pena perpetua.

Per l'articolo 95, nel caso di semipazzia o di semimbecillità, può il ministro, colle attenuanti, applicare da 50 lire d'ammenda a vent'anni di custodia. E ciò col Codice attuale. Ma è possibile forse un altro sistema? In quale altro inconveniente si cadrebbe se si volesse negare questo arbitrio al giudice? Nel sistema delle pene fisse, il quale porterebbe conseguenze molto peggiori. Quindi se l'arbitrio è un male, è un male necessario assolutamente.

Ed ora ho finito.

Altri parlò dei pregi del progetto del Codice sottoposto alla vostra approvazione, facendone la meritata apologia. Io nulla aggiungo al riguardo. Soltanto ritengo che non ultimo merito suo sia quello di non essere più una imitazione od una traduzione infelice di Codici stranieri, ma di essersi ispirato sinceramente alle tradizioni della scuola italiana ed agli insegnamenti della scienza. Esso si ispira al soffio del genio italiano, e sarà il più grande monumento legislativo dell'Italia risorta ad unità. (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Spetta di parlare all'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Onorevoli colleghi. La discussione che io ho udito in questi giorni con religiosa attenzione, fu quale mi augurai fin dalle prime parole che ho pronunciate all'iniziarsi di questo dibattimento; fu ampia, dotta, acuta, tale che io ne ebbi verace ammaestramento.

Il giudizio pronunciato intorno al Codice, perfino da coloro che fecero critiche ed obiezioni, credo di poter, senza tema d'errare, asserire, che fu in complesso assai favorevole, cominciando dall'onorevole Morini, il quale con benevola indulgenza disse essere questo un Codice di maravigliosa bellezza, all'onorevole Cuccia che con splendido discorso sostenne essere il presente progetto

superiore a quanti altri Codici sono oggi vigenti in Europa; e fino all'onorevole Demaria, il quale conchiuse il suo eloquente discorso dicendo, di credere che, approvato questo Codice, esso sarà il maggior monumento legislativo dell'Italia risorta.

Ma io voglio anche supporre che invece il giudizio sul Codice stesso dovesse considerarsi sfavorevole; ed anche, in questa ipotesi, io, ricordando le censure vivissime che nel Parlamento germanico furono fatte al Codice di quella nazione, potrei ripetere le parole del gran cancelliere dell'impero. Meglio è, egli disse, un Codice imperfetto, ma uguale per tutti, che Codici ottimi, ma diversi; meglio è passar sopra a molti difetti, che dimenticare il sommo principio, la grande necessità dell'unificazione.

Per questo grande intento, quante predilezioni, quanti ideali non solo, ma quanti progressi legislativi furono sacrificati nella predetta Assemblea della Germania. I più convinti, i più fervidi abolizionisti col cuore oppresso consentirono a che il carnefice tornasse in quegli Stati ove era già stato tolto, come in Sassonia, in Brema, nell'Oldemburgo, nell'Anhalt, piuttostochè ammettere che il concetto del delitto, la pena al delitto applicata, fossero diversi nei confini del medesimo regno. (*Bravo!*)

Eminentissimi giuristi credevano che il nuovo Codice non fosse un progresso sopra alcuni di quelli in Germania vigenti, e ciò nonostante non esitarono a subire anche un regresso, pur di ottenere l'unità della legge penale.

Quanto a noi, mi pare che siamo in un caso assai diverso; poichè nessuno ha asserito che il progetto di Codice che vi abbiamo presentato, non costituisca un progresso, ma costituisca un regresso in confronto dei Codici ora vigenti, che nel nuovo Codice l'unità venga raggiunta a costo di regressi legislativi. Se veramente si trattasse di opera mia mi sembrerebbe immodestia l'accennare gli encomii che il progetto ha ottenuto. Ma siccome esso è opera più che di me, de'miei illustri antecessori, ed opera dei più insigni penalisti d'Italia che hanno con essi collaborato, così mi è lecito dire senza alcun sentimento di vanità personale, che questo progetto di Codice in Italia ebbe la vivissima approvazione di molti fra i più insigni giuristi del paese, tra i quali nominerò soltanto, facendo eco alle parole dell'onorevole Luporini, il compianto Carrara; ed all'estero poi da uomini che si chiamano Holtzendorff, Lucas, Mayer e Czernegi, l'autore principale del Codice ungherese, fu salutato non solo con approvazione, ma con entusiasmo.

D'altra parte, quando una Commissione, di cui è presidente Pasquale Stanislao Mancini, relatore Tommaso Villa, ve ne propone l'integrale approvazione, io credo possa ciascuno di voi essere convinto che sono raggiunte tutte le possibili garantigie intorno alla bontà del progetto di Codice, che vi è presentato.

Ma se tutto ciò non fosse una categorica riprova della accettabilità del Codice, l'abbiamo avuta anche da quello degli oratori, che è stato il più aspro, anzi il solo aspro, e, come disse l'onorevole Cuccia, violento, nel combattere il Codice penale, cioè dall'onorevole Ferri.

Quando egli disse che in questo corpo organico la spina dorsale è viziata, quando deplorò che quattordici guardasigilli, i quali successivamente lavorarono a preparare il Codice, non hanno fatto altro che sovrapporre ricami ad un antico canevaccio, io credevo che un altro sistema volesse proporre, o almeno qualche idea organica o giuridica sapesse suggerire e sostenere.

Ma invece udii con compiacimento che, lungi dal pensar di modificare la spina dorsale, cercò di ferire membra accessorie del corpo, si limitò a critiche saltuarie, in altri termini si servì dello stesso canevaccio per sovrapporvi dei rabeschi di contorni più o meno incerti e scoloriti.

Un'idea generale soltanto egli espone, quella cioè, che il Codice è infetto di liberalismo.

Ferri Enrico. Chiedo di parlare per fatto personale.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia ...ed aggiunse quella bella novità tante volte ripetuta in modo solenne che un Codice deve essere la difesa degli onesti contro i delinquenti. Anch'io nella mia relazione aveva scritto che la pietà verso i delinquenti si converte in crudeltà verso gli onesti, e quindi aveva espresso il concetto dell'onorevole Ferri, ma naturalmente in modo da una parte meno solenne, dall'altra meno inesatto, perchè quelle mie parole non potrebbero dar luogo alla critica che alla formula dell'onorevole Ferri, ha fatto l'onorevole Gallo, ed esse d'altra parte non danno a credere che altro, niente altro che questo, si debba vedere in un Codice penale. Ma, inoltre, l'onorevole Ferri, con una fenomenale confusione di idee, quest'accusa di liberalismo fece consistere nella pretesa mitezza della pena, accusa cui già hanno risposto molti oratori.

E invero, dove sarebbe nel progetto di Codice questa mitezza? Nel non disconoscere affatto nei giudicabili l'umana personalità, il diritto individuale? Nel non ridurre il sistema di penalità, ad un'implacabile sistema di guerra, rendendo arbi-

traria e priva d'ogni misura e d'ogni giuridica proporzione la reazione della pena al delitto? Nel non dar luogo per ogni delinquente, e forse anche per ogni cittadino, ad un esame somatico ed antropologico per determinarne le tendenze, e decidere, in base alla temibilità presunta, se si debba sopprimerlo e liberarne la società?

Se ciò non vuolsi, non pecca certo di sentimentalità e di mitezza un disegno di Codice penale che rinvigorisce le sanzioni per i reati più pericolosi, che accresce l'intensità della pena, che ne eleva ad un grado assai alto la durata, sì da eccitare i lamenti dell'onorevole mio amico Panattoni, che parlò di confisca della vita e della libertà.

L'onorevole Ferri ravvisò altresì il sentimentalismo ed il liberalismo nel troppo mite trattamento che, secondo lui, si usa ai condannati nelle nostri carceri.

Ciò non riguarderebbe invero il nuovo Codice penale al quale anzi, con manifesta contraddizione, fu dall'onorevole Ferri imputata la soverchia intensità ed afflittività della pena. Tuttavia, per dimostrare con quale diversa altezza di animo e di mente si possa accedere a quelle case di dolore che sono gli stabilimenti penitenziari, lasciatemi ricordare le parole di un venerando magistrato che fu anche ministro di giustizia di un libero paese, parole che saranno sentimentali, ma più che sentimentali sono profonde, e che ad ogni modo io non seppimai leggere a ciglio asciutto, tanto più che partono da un uomo che fu modello d'ogni privata e pubblica virtù. « Se mi è dato invocare, egli disse, la mia esperienza personale acquistata per lunghi anni nelle mie funzioni di giudice istruttore e di membro del Consiglio di direzione di un carcere, io debbo confessare che avrei cattiva opinione di una persona chiamata ad occuparsi dei prigionieri e che non si sentisse spesso profondamente umiliata nella sua coscienza. Quanti giorni di dolore e di vergogna per un atto pubblico di debolezza morale, la cui moralità reale non agguaglia nè da lungi nè da presso quella dei pensieri e delle azioni che non formano che troppo spesso la trama della nostra vita celata! E quante volte non succede che un povero essere il quale soffre in nome della giustizia umana ha meno bisogno di perdono che il filantropo ben nutrito e caldamente vestito che viene, con tutta libertà, a predicargli la conversione! »

Varie voci. Chi è?

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Van Der Brugghen.

Ma poichè delle proporzionalità delle pene si è ieri parlato anche dall'onorevole Spirito assai ampiamente, lasciatemi dire che il Codice si è attenuto ad una giusta misura e che è stato lontano tanto dalla soverchia indulgenza, quanto da una draconiana severità.

E invero al presente, nei Codici penali delle nazioni di Europa, noi vediamo essere decisa, spiccatissima la tendenza ad abbreviare la durata delle pene.

Secondo gli ultimi Codici di Germania, di Ungheria, di Olanda, l'estremo limite normale della privazione della libertà è di quindici anni, e così sarebbe stabilito anche nei progetti inglese e russo. Noi invece, avuto riguardo alle condizioni reali della delinquenza nel nostro paese, il limite normale della reclusione l'abbiamo portato a ventiquattro anni, e nel caso di recidiva o di concorso di reati infino a trenta anni.

E notate che noi nel nuovo Codice, a differenza dei Codici vigenti, avremmo anche l'intensità della pena, con un periodo di segregazione assoluta, col sistema cellulare.

Riguardo al sistema cellulare, l'onorevole Spirito disse che esso non è adatto ai popoli meridionali, sicchè teme che riesca troppo duro, anzi persino crudele.

Con ciò, ad ogni modo, si aggiungerebbe una circostanza di più ad escludere l'addebito di soverchia mitezza. Ma d'altra parte poi, non sono presumibili gli effetti temuti dall'onorevole Spirito, poichè questo regime della cella non ha luogo per tutta la durata della pena, non solo; ma, tranne nel caso dell'ergastolo che si sostituisce alla pena di morte, non può mai eccedere nè i tre anni, nè il sesto della durata della pena.

Più severo, dicevo, di quello del 1859, è il progetto di Codice per i più gravi reati. Pigliamo per esempio l'omicidio. Nelle provincie meridionali l'omicidio semplice, per effetto del decreto luogotenenziale del 1861, è punito con la pena di 20 anni di lavori forzati, e in concorso di circostanze attenuanti, con 15; ed anzi, a' termini di una ormai prevalente giurisprudenza, che l'onorevole Spirito conosce meglio di me, si scende infino a 10 anni. A' termini, invece, del progetto in esame, la pena dell'omicidio semplice è da 20 a 24 anni, e nel caso di circostanze attenuanti, la pena è ridotta di un sesto; e quindi non può mai essere minore di 16 anni ed 8 mesi.

Nè in ciò solo sta la severità per i più gravi reati.

L'onorevole Demaria or ora affermava che il

progetto ha aumentato, in confronto del Codice presente, la pena dell'uxoricidio. Ma ciò mi chiamava alla mente un'altra differenza introdotta nel progetto. Il Codice del 1859, non pone al vertice dei delitti sottoponendolo alla pena estrema come parricidio, che il fatto del figlio il quale uccida il padre; non quello del padre che uccida il figlio, fatto che non è meno esecrabile del primo e che quindi nel progetto nostro si punisce con la pena estrema parificandolo al parricidio.

Mancini (*Presidente della Commissione*). Questo, anche pei figli naturali riconosciuti.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia*. E notisi che nei Codici stranieri, l'omicidio semplice è punito assai meno; in Germania da 5 a 15 anni; in Ispagna ed in Ungheria da 10 a 15 anni; in Olanda fino a 15 anni senza determinazione di *minimum*. Ai recidivi poi, e soprattutto ai recidivi più volte, è fatto un trattamento severissimo prima con la intensità della pena, poi con la durata di essa.

E in confronto del Codice vigente del 1859 abbiamo aumentato la pena, per esempio, per i seguenti reati: esposizione dello Stato a pericolo di guerra; offesa al Re; violazione di domicilio; corruzione di pubblici ufficiali; soppressione arbitraria di lettere; violenza o resistenza pubblica; istigazione a delinquere; falso in documento pubblico; abbandono di minorenni, e simili. E soprattutto si è la pena aumentata di assai in materia di diffamazione; e, in ciò, crediamo di aver secondato i più giusti e fervidi impulsi della pubblica coscienza.

Che se in altri reati la pena fu diminuita, mi pare che ve ne fosse motivo, trattandosi di reati in cui non credo occorresse mantenere pene assai severe; così dicasi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; dell'evasione dal carcere; dell'accettazione di onorificenze straniere; del porto abusivo di uniformi.

E la pena è diminuita pure, tranne nei casi più gravi, per i furti; ma anche in ciò era concorde l'opinione degli scrittori e del pubblico nel ritenere che il Codice del 1859 lo punisse in modo sproporzionatamente eccessivo.

L'onorevoli Ferri chiamò il progetto non pratico; anzi non italiano.

Quanto all'italianità l'onorevole Demaria, che se ne intende, gli ha già detto più di quello che a me fosse dato di dirgli.

Quanto al non essere pratico, io aveva detto nella mia relazione che anzi tenevo a non fare un Codice del tutto nuovo, per non ispezzare la tradizione; concetto così pratico che, appunto

perchè tale, anche al Codice civile volle applicato il Laurent, quando fu incaricato di formulare un nuovo Codice civile per la sua patria: il Laurent, che pure era capace fra tutti di una originale creazione.

No, o signori, quest'opera, che non appartiene ad alcun individuo, che, meno di ogni altra, è frutto di menti solitarie, o di astrazioni infconde, che raccolse i tributi e l'amoroso studio di un'intera pleiade di giureconsulti, che per quasi un trentennio andò formandosi e perfezionandosi tenendo dietro alle manifestazioni più varie ed alle esigenze della vita giuridica, che non trascurò, appunto per la lentezza e la maturità della sua evoluzione, i dettami della esperienza e il movimento reale della delinquenza, che procedette attraverso una prova continua di attenti riesami, quest'opera ha, più che altra mai, il diritto di chiamarsi l'espressione della coscienza giuridica del paese, come quella che non si è ispirata ai concetti di alcuna parte scientifica, di alcuna chiesuola, di alcuna tradizione regionale esclusiva, che non conobbe distinzione di scuole ortodosse od eterodosse, ma si è ispirata agli insegnamenti di quella scienza che accoglie tutto ciò che non è caduco, tutto ciò che può resistere al contrasto delle opinioni e al controllo della critica, tutto ciò che è maturamente e sicuramente acquisito alla verità, che è degno di entrare nel patrimonio giuridico comune.

E ben dissero l'onorevole Rosano e l'onorevole Cuccia che il progetto di Codice penale aveva accolto quanto era possibile accettare di quella dottrina, della quale l'onorevole Ferri, secondo le parole dell'onorevole Rosano, si era qui fatto pauroso difensore.

L'onorevole Rosano e l'onorevole Ferri dissero pure che, prima di presentare il Codice penale, si sarebbe dovuto provvedere alla riforma penitenziaria.

Ma in ciò l'onorevole Ferri aveva, fin dall'anno scorso, avuto anticipata risposta dall'onorevole Crispi, il quale, rispondendo ad una sua interpellanza nella discussione del bilancio del Ministero dell'interno, gli aveva detto che "la riforma del sistema penitenziario non può essere fatta se prima non abbiamo un Codice penale comune a tutta Italia." Risposta troppo ovvia e troppo naturale; perchè, come ben dimostrò anche l'onorevole Nocito, non si può pensare alla riforma penitenziaria se prima non se ne hanno i criterii direttivi, se, ad esempio, non si conosce se sia o non sia adottato il sistema cellulare ed il sistema graduale, di quale natura, in altri

termini, debbano essere gli stabilimenti carcerarii che bisogna modificare o ridurre.

L'onorevole Della Rocca chiamò l'attenzione del Governo e della Camera sulla difficoltà della esecuzione, dell'adattamento delle case di pena secondo il sistema stabilito dal Codice, temendo che tale adattamento richieda una ingente spesa. Ma la spesa, si approvi o non si approvi il Codice, occorrerebbe pur sempre; tanto le nostre carceri sono in uno stato infelice, infelice sotto l'aspetto dell'igiene, del contagio morale, della sicurezza; sicchè, per parlare di quest'ultima è da maravigliarsi che non succedano in maggior numero le evasioni. E se non si approvasse il Codice, vi sarebbe questo di peggio, che costruendo prima, si andrebbe a rischio di fare e disfare con dispendio di gran lunga maggiore.

Nè devesi dimenticare ciò che è pur detto nella mia relazione, vale a dire che il sistema penale è stato concertato coll'egregio mio collega, il ministro dell'interno, minutamente discusso e stabilito con l'intervento del direttore generale delle carceri, il quale ai profondi studi in argomento, unisce la più lunga e consumata esperienza pratica. Dalle indagini fatte col ministro dell'interno è risultato che la spesa onde trattasi non sarà poi tanto grave quanto da altri si crede.

D'altra parte certo è che il sistema stabilito nel progetto di Codice, diminuendo l'obbligo del trasporto dei detenuti, ammettendo che le pene brevi possono essere scontate nelle carceri giudiziarie, semplificando le pene medesime, ha reso più agevoli le cure dell'amministrazione carceraria.

E poichè ho accennato alla semplificazione delle pene, lasciatemi dire che questa semplificazione è stata indarno negata dall'onorevole Ferri.

Il Codice del 1859, fatta astrazione dall'arresto che c'è tanto in quel Codice quanto nel progetto per le contravvenzioni, annovera quattro pene carcerarie, cioè i lavori forzati, la reclusione, la relegazione ed il carcere. Invece secondo il progetto (a parte l'ergastolo il quale viene in sostituzione della pena capitale e per il quale basterà un solo stabilimento) le pene vengono ridotte a due, cioè la reclusione e la detenzione. E la semplificazione si ottiene, pur introducendo il sistema di pene diverse parallele secondo l'indole dei reati.

Con questa semplificazione è tolto anche il grave inconveniente in cui ci troviamo ora, pel quale vi sono pene, come la relegazione, scritte invano nel Codice, perchè non vengono applicate.

Ma, inoltre, col sistema penale abbiamo proposto altri notevoli vantaggi.

Comincio dal primo e più memorabile di tutti, ed è che la Camera coll'approvazione del Codice, togliendo la più odiosa delle ineguaglianze fra regione e regione, sancisce l'abolizione della pena di morte.

In questa abolizione di diritto ci precedettero il Portogallo, la Romania, l'Olanda, il maggior numero di Cantoni elvetici; ma fra i grandi Stati d'Europa la patria di Beccaria sarà la prima a compiere questa grande riforma.

E come scrive l'illustre Vigliani, altra volta oppositore dell'abolizione, nelle parole che io citai nella mia relazione, "la può compiere senza esporre a pericolo o compromettere la generale sicurezza". Anzi si potrebbe aggiungere, con vantaggio della sicurezza sociale.

Imperocchè presso di noi in virtù della sovrana clemenza, come nel Belgio, ove è da 24 anni che non si eseguisce alcuna condanna capitale, e come già quasi del tutto in Germania, in Isvezia e Norvegia, la pena di morte è già abolita di fatto. Ora, l'abolizione di diritto è molto più consona alla giustizia ed alla pubblica sicurezza che l'abolizione di fatto. Imperocchè l'abolizione di fatto rompe tutta la scala penale e ne avviene che il parricida, il brutale assassino hanno la medesima pena che tocca al colpevole di semplice omicidio od al grassatore che non uccida ma soltanto ferisca l'agredito.

A me sembra pure grandissimo il vantaggio della applicazione del sistema graduale.

Vi è, secondo il progetto, un primo periodo veramente rigoroso con la segregazione assoluta, pena fra tutte intimidatrice presso la immaginazione del popolo; un secondo periodo di segregazione notturna e silenzio durante il giorno.

Per quei condannati i quali abbiano dato prova di ravvedimento avvi un terzo periodo da scontare con lavoro all'aperto in quelli stabilimenti intermedi che bene il Crofton chiama: *filtri tra la prigione e la Società*.

Persistendo con efficaci garanzie il ravvedimento è ammessa la liberazione condizionale e revocabile.

E notate che nel nostro progetto essa è ammessa con molti temperamenti, perchè non solo non è ammissibile per i condannati a pena perpetua, ma nemmeno per quelli condannati a trenta anni per circostanze attenuanti, non ai più temibili recidivi.

Questo sistema graduale, di cui vi ha così a lungo e così bene discusso, or ora, l'onorevole

Demaria, è oramai adottato in quasi tutti gli Stati civili.

Il suo concetto fondamentale è quello di alleviare la pena, mano mano che il condannato offre guarentigie di ravvedimento. Perciò esso educa la volontà e gli impulsi al bene, individualizza la pena, perchè la adatta ad ogni delinquente secondo i suoi meriti o demeriti. E la liberazione condizionale, inoltre, vince le preoccupazioni che circondano chi esce definitivamente dal carcere per la scontata pena, portando il liberato condizionale nel suo certificato di vita la garanzia della condotta avvenire; lo avveza nuovamente alla pratica ed ai pericoli della vita libera.

A torto adunque si disse che questo sistema graduale è adatto soltanto all'Irlanda, mentre essendo fondato sulla profonda conoscenza del cuore umano esso è adatto a tutti i paesi.

L'onorevole Ferri, parmi, dice che non fece buona prova in Inghilterra, mentre il Du Cane, che è il direttore delle carceri di Londra, attesta invece il contrario.

E la magnifica relazione dell'onorevole Villa dimostra col linguaggio delle cifre i benefici risultamenti altrove ottenuti da questo sistema.

Per le pene più brevi, cioè minori d'un anno, è esclusivamente adottato il sistema cellulare per evitare il contagio morale, per impedire che i colpevoli di lievi delitti non imparino in prigione, con la promiscuità dei delinquenti, a commetterne di più gravi.

Ma siccome questa pena scontata per intero in cella è assai più affittiva, fu stabilito che due giorni di cella equivalgano a tre di pena ordinaria, con quel sistema del ragguglio, che già fece buona prova nel Belgio ed in Austria ove fu recentemente introdotto.

Un altro vantaggio del nuovo Codice è quello che concerne la abolizione del sistema dei gradi prestabiliti *a priori* dal legislatore, sistema già abbandonato in tutti gli Stati, tranne che nella Spagna, sistema che contrasta con la infinita varietà degli atti umani, con la infinita gradazione dei moti dell'animo, del dolo della colpa, che non possono essere divisi in un determinato e prestabilito numero di gradi.

Questo sistema inoltre toglie alla legge quella chiarezza la quale deve essere suo pregio precipuo. Appunto perchè canone fondamentale di diritto si è che l'ignoranza della legge non scusa, il legislatore ha il dovere di esprimersi assai chiaramente. Ora è evidente che col sistema dei gradi, a chi non sia giurista, non è dato capire questo meccanismo dei gradi, e quali siano quindi le san-

zioni che la legge minaccia alle infrazioni che si commettono di essa; senza dire che, anche presso gli stessi giuristi e nella giurisprudenza, l'applicazione di questo sistema ha dato luogo ad infinite questioni.

Ma il nostro sistema, che è pur quello del Codice toscano, lascia forse luogo ad una soverchia latitudine nel commisurare le pene, come parve all'onorevole Pellegrini e ad altri oratori?

Hanno già a questa obiezione parecchi risposto, e mirabilmente, fra gli altri, l'onorevole Cuccia e l'onorevole Demaria.

In primo luogo non è esatto, in via di fatto, come l'onorevole Demaria vi ha dimostrato poco fa, che il progetto affidi al giudice un potere più ampio di quello dei Codici vigenti.

Quanto al Codice del 1859, l'onorevole Demaria vi adduceva esempi di latitudine più sconfinata che esso al giudice attribuisce. Io potrei aggiungerne altri, e certo è culminante quello della non graduata custodia trentennale nel caso di vizio di mente.

Ma quello che dicesi del Codice sardo italiano del 1859 può ripetersi anche del Codice toscano, nel quale vi sono casi che lasciano spaziare il giudice nella pena da tre anni a venti.

Ma, d'altra parte, e in secondo luogo, è forse un male questa latitudine lasciata al giudice nel commisurare la pena? Io non lo credo, perchè, come disse l'onorevole Cuccia, se innumerevoli sono i fatti che cadono sotto il medesimo titolo di reato, non ve ne sono due soli, i quali, e per le circostanze in cui avvengono, e per gli effetti che producono, e per la moralità dell'agente, si possano considerare identici l'uno all'altro. Perciò il punire ugualmente fatti così ineguali convertirebbersi nella più enorme ineguaglianza ed ingiustizia.

Del resto può dirsi che tutti i più autorevoli scrittori, fra gli altri il Mittermayer e l'Ortolan raccomandarono di lasciare al giudice una grande estensione, nella commisurazione delle pene. Anzi perfino l'idea che la durata delle pene non debba essere preventivamente fissata fu sostenuta dal Kropelin e da altri scrittori.

E la tendenza legislativa è certo quella di lasciare al giudice molta latitudine. Così fecero gli ultimi Codici, il germanico ad esempio, e più l'olandese, tanto recente e tanto reputato. Esso non ha minimi, sicchè il giudice in molti reati può andare da un giorno fino a 15, a 20 anni e perfino alla pena perpetua.

Ora, fra questa larghezza ed il sistema del Codice francese del 1791, il quale, cercando di pre-

vedere tutti i fatti, con infinita casistica stabiliva per ciascun caso pene determinate, io credo che il progetto siasi attenuto ad una giusta misura, lasciando al giudice una discreta latitudine, fra un massimo ed un minimo, oltre ai quali confini, assai più disciplinato e ristretto che pel Codice vigente è il suo potere di aggravare o mitigare la pena.

In un altro ordine d' idee, io spero debba essere da tutti riconosciuto che il progetto di Codice presenta un altro notevole vantaggio nell'aver abbandonato quanto fu possibile quella casistica, tanto lamentata nei codici vigenti, casistica la quale produce non solo continue incertezze, ma inevitabili lacune. Il progetto del Codice ha creduto fosse conveniente di tenersi fedele a quella vecchia sentenza, secondo la quale *tanto melior lex est, quanto generalioribus verbis concepta, ita ut plures casus complecti possit*.

Un altro vantaggio ch'io credo consentito da tutti parmi sia quello di una razionale struttura e distribuzione di parti; sicchè, per esempio, nei reati contro la libertà sono raggruppati reati, che, sebbene indubbiamente tali, al presente veggonsi dispersi in parti affatto diverse del Codice.

Io aveva in animo di indicare anche nei particolari le varie innovazioni del progetto che mi sembrano di grandissima utilità; ma siccome lo ha fatto splendidamente l'onorevole Cuccia, il quale mostrò di averlo studiato così profondamente in ogni sua parte, non mi resta che a ringraziarlo di averlo egli fatto, e fatto assai più efficacemente di quello che avrei potuto fare io stesso.

Quanto alle osservazioni sopra disposizioni particolari fatte da molti oratori, quanto ai desiderii di miglioramenti posti innanzi da deputati anche favorevolissimi al progetto, io non potrei evidentemente, senza troppo dilungarmi e tediare la Camera, addentrarmi in que' particolari.

Mi limiterò però a dichiarare a tutti gli oratori, i quali hanno messo innanzi desiderii per particolari modificazioni, che io farò tesoro delle loro osservazioni, le quali mi saranno preziose, quando il Parlamento mi consenta le chieste facoltà di modificazioni: imperocchè assennatissime osservazioni io udii in tutta la discussione quanto a queste singolari disposizioni, cominciando dall'acuto discorso dell'onorevole Morini insino a quello che, con tanta finezza e tanta precisione, ha pronunciato l'onorevole Simeoni.

Di un solo però di questi argomenti particolari debbo occuparmi, ed è quello su cui già parecchi oratori intrattennero la Camera, voglio

dire quello che concerne le disposizioni contro gli abusi del clero. (*Segni di attenzione*).

Queste disposizioni nelle nostre leggi penali costituiscono tutt'altro che una novità.

Il Codice del 1859 conteneva disposizioni somiglianti, ed in parte, anzi, assai più ampie.

Ma al Codice del 1859 derogò la legge del 5 giugno 1871, la quale, a differenza del Codice del 1859, non colpisce alcun fatto il quale non abbia il carattere della pubblicità.

Pare si sperasse allora che, in virtù delle ampie libertà date alla Chiesa, si potesse inaugurare un periodo di calma almeno relativa.

Ma invece quella larghezza non fece che rendere più viva la lotta di una parte del clero contro la società civile.

Ed è perciò che, poco più di due anni dopo, e, cioè, se non erro, nel febbraio del 1874, il ministro Vigliani trovò necessario di tornare con alcune modificazioni alle disposizioni del Codice del 1859. Ed a giustificarle, nella discussione seguita in Senato, egli così si esprimeva: « È stato osservato che nella riforma di questa parte del diritto penale, avvenuta in seguito della legge delle garantigie, in virtù dell'altra del 5 giugno 1871, si era andato più innanzi che non convenisse. Con questa legge infatti si è fatta scomparire in tutto dal nostro diritto una figura di reato riguardante in genere gli abusi del proprio ministero, commessi dai ministri del culto. L'esperienza, sebbene breve, ma tuttavia istruttiva, che il Governo ha fatto dopo la legge delle garantigie e dopo la legge 5 giugno 1871, fu sufficiente a chiarire il passo *poco prudente* che si era fatto e a renderlo avvertito *della necessità di riparare alla lacuna che si era creata nel Codice penale.* »

Ed il Senato quelle disposizioni a grande maggioranza approvò.

Lo stesso concetto il ministro Vigliani riconfermava nella relazione con cui il progetto di Codice penale, approvato dal Senato, presentava alla Camera. In quella relazione così scriveva: « Una dolorosa esperienza non tardò a far conoscere che questo penale provvedimento (la legge del 5 giugno 1871) *più non basta a tutelare l'ordine, la quiete pubblica contro le esorbitanze del clero*. Vi hanno mille modi coi quali un ministro del culto, abusando delle sue funzioni, può promuovere scandali, seminare discordie, turbare la coscienza e la pace delle famiglie e recare ad un tempo sfregio alle istituzioni, alle leggi ed alle autorità, senza fare la censura o commettere l'oltraggio pubblico di cui unicamente si occupa la

legge del 5 giugno. *È quindi necessità colmare la lacuna e difendere con armi più efficaci la società da simili offese.* » Perciò il progetto Vigliani colpiva, oltre gli scritti e discorsi pubblici coi quali i ministri del culto, nell'esercizio del loro ministero, censurassero o vilipendessero le istituzioni, le leggi, i decreti ed i provvedimenti dell'autorità, eziandio qualsiasi altro atto con cui i ministri stessi, abusando del proprio ministero, turbassero la coscienza pubblica, o la pace delle famiglie.

Non essendo il progetto di Codice penale venuto in discussione alla Camera, il ministro Mancini, scorgendo quanto fossero funesti gli effetti di questa impotenza della legge, presentò, nel 1876, alla Camera un apposito disegno di legge che, con lievi differenze, riproduceva le disposizioni del Codice già approvato dal Senato. Questo disegno di legge fu approvato dalla Camera dei deputati, ma fu invece respinto dal Senato. Fu però specialmente respinto perchè gli si attribuì il carattere di legge eccezionale, « essendo evidente (dice la relazione dell'ufficio centrale) essendo evidente che disposizioni, anche identiche, assumono tutt'altro carattere in una legge speciale, a differenza di quello che hanno in un Codice. »

Per tal modo, respinto quel progetto di legge, la sicurezza della impunità dell'abuso, lo rese assai più frequente, sì da assumere in alcuni luoghi il carattere di un vero organismo di lotta e azione politica.

Si vide dichiarata l'illegittimità delle leggi sulle corporazioni religiose e sull'Asse ecclesiastico, predicato l'obbligo negli acquirenti di tenere i beni acquistati in virtù di esse quali semplici detentori in nome della chiesa e con obbligo di restituirli a beneplacito di essa; eccitati i maestri a non insegnare nei giorni di feste ecclesiastiche non indicate nel calendario civile ed eccitati i parenti a far disertare le scuole dagli alunni, inculcata la inefficacia del matrimonio civile, e così via fino alla petizione recente di cui ha parlato l'onorevole Bonghi, e ch'io dissi, anche pel concorde avviso dei rappresentanti il Pubblico Ministero, difficilmente incriminabile allo stato della legislazione esistente.

Nei giorni scorsi poi furono presentate alla Camera proteste collettive di vescovi, nelle quali, in alcune in forma temperante, come quella dei vescovi toscani, in altre in forma intemperantissima, si chiede, come già disse l'onorevole Gallo, che non si approvino le disposizioni del progetto di Codice riguardanti gli abusi del clero, perchè

per tal modo si tenta di soffocare la questione romana.

All'onorevole Spirito non pare, come all'onorevole Gallo, che ciò sia, per usare le parole del valente oratore, « un diritto al delitto. » Eppure, siccome il volere non soffocata la questione romana suppone la rivendicazione del potere temporale dei papi, così parmi sia esatto l'asserire che con tale rivendicazione, si reclama solennemente la sedizione, la ribellione come un diritto (*Benissimo!*), si reclama il diritto alla cospirazione contro l'integrità della patria. (*Benissimo! Bravo!*); imperocchè il restaurare il potere temporale dei papi, significa disfare l'Italia; (*Benissimo! Bravo! — Vive approvazioni*) significa toglierle, per lo meno, Roma come sua capitale. (*Approvazioni vivissime e generali*).

Nè può dimenticarsi che in questa lotta i ministri del culto possono abusare ed abusano dell'ascendente che dà loro sugli spiriti l'esercizio del proprio ministero, fino ad indurre alla fellonia gli stessi ufficiali dell'ordine civile.

E che ciò sia letteralmente esatto vi risulterà dalle dichiarazioni che qualche vescovo ha fatto firmare ad alcuni sindaci del regno, in verbali d'uno dei quali vi darò lettura. (*Segni di attenzione*).

Ecco l'accennata dichiarazione che uno di quei sindaci, fu chiamato a firmare innanzi al vescovo della sua diocesi: « Io sottoscritto, nel fine d'impetrare dalla Santa Sede l'assoluzione delle censure e pene canoniche incorse per l'illecito giuramento prestato nel prendere l'ufficio di sindaco, colla presente libera dichiarazione intendo ritrattare il giuramento in parola, limitando la fedeltà promessa, salve sempre le leggi di Dio e della Chiesa. » (*Oh! oh! — Commenti e sensazione*).

Di fronte a questi fatti, se fosse anche vero che noi facciamo delle leggi d'insolito rigore, parmi sarebbe il caso che nel sacerdozio si ripetessero le parole, che, a proposito d'alcune disposizioni contro gli abusi del clero, contenute nel Codice Teodosiano, pronunciava San Girolamo: Non è della legge che mi lamento, ma mi dolgo che noi abbiamo meritato una tal legge. (*Bene!*) « *Non de lege conqueror, sed doleo nos meruisse hanc legem.* »

Ma, invece, nel caso presente, le disposizioni delle quali si tratta, lungi dall'essere d'insolito rigore, non sono speciali all'Italia, ma sono scritte nei Codici di altri paesi civili.

Sono scritte, ad esempio, nel Codice francese e in esso lo erano anche sotto Governi, come quello

della Restaurazione, immensamente devoti alla Chiesa.

E non soltanto sono scritte nel Codice francese, come parve volesse lasciar credere l'onorevole Bonghi, quando ci disse che non dobbiamo imitare le cose francesi. Lo sono altresì nel Codice portoghese, il quale punisce « il ministro del culto che, senza legittimo motivo, ricusi l'amministrazione dei sacramenti o la prestazione dovuta di qualche atto dal suo ministero. » Vedete che il Codice portoghese va assai più in là delle disposizioni da noi proposte, perchè entra anche nel campo spirituale. (*Commenti*).

Sono scritte altresì nel Codice del Canton Ticino, che del pari comprende « il turbamento della pace delle famiglie, anche se commesso col l'indebito rifiuto del proprio ministero. »

Sono scritte nel Codice germanico, il quale, assai più sconfinatamente del nostro progetto, punisce il sacerdote « che prende a soggetto di esposizione o di discussioni alla presenza di più persone gli interessi dello Stato. »

E ciò sebbene in tutti questi paesi siavi un clero, il quale può essere dissenziente da altri partiti per questioni d'ordinamento interno, ma è un clero il quale gareggia con tutti gli altri cittadini nel sostenere l'indipendenza della patria, l'integrità del territorio nazionale.

Limitarci adunque alle disposizioni che abbiamo proposte, mi pare che non sia veramente altro, senonchè mantenere la forza difensiva dello Stato. (*Bene!*)

A tale proposito io potrei ricordare una celebre parola di altri tempi, quella del grande cancelliere D'Aguesseau, il quale, quando il nuncio pontificio Quirini, andato a fargli visita, gli disse: « Vengo a vedere l'arsenale dove si affilano le armi contro la Curia romana », rettificò l'idea rispondendo: « Dite meglio, monsignore, l'arsenale dove si temprano gli scudi per difenderci dalle vostre armi. » (*Benissimo!*)

Che tale sia il carattere di queste disposizioni del Codice, non siamo noi i primi a dirlo. Infatti, indipendentemente dalle parole già citate del ministro Vigliani, ricorderò un altro fatto ed un'altra autorità. Nel 1875, quando era stato presentato alla Camera dei deputati il progetto di Codice penale dello stesso ministro Vigliani, in cui queste disposizioni erano scritte, il presidente del Consiglio Minghetti, in una discussione sulla politica ecclesiastica, osservò, a dimostrare gli intendimenti del Ministero in questo grave argomento, che erano state presentate col Codice penale le dispo-

sizioni concernenti gli abusi del clero allo scopo di non lasciare lo Stato indifeso.

L'onorevole Bonghi pretese che la legge del 5 giugno 1871 sia legata con quella delle guarentigie per modo che non si possa toccare alla prima senza quasi contravvenire a quest'ultima. Egli disse che per la legge sulle guarentigie lo Stato debbe cercare sicurezza e presidio nell'impedire coi *placet* e con gli *exequatur* che uomini ostili alla patria entrino nell'Episcopato e nelle funzioni parrocchiali, e vorrebbe che, in caso di abuso, il Governo vedesse se non sia il caso di revocare questi *placet* e questi *exequatur*. Io posso assicurare la Camera che il Ministero si vale con patriottica antiveggenza di quei diritti che gli furono mantenuti con la legge sulle guarentigie.

Certo nell'esercitare tale ufficio il Ministero si accorge quanto legame vi sia fra le placitazioni che furono conservate e la nomina dei vescovi che fu rinunciata. Il Ministero s'accorge quanto bene questo legame vedessero, quando si discusse la legge delle guarentigie, l'onorevole Mancini, l'onorevole Crispi, l'onorevole Pescatore ed altri deputati, fra i quali ricordo anche il compianto Ugdulena.

Ed io ricordo altresì che allora molti deputati i quali sedevano da quel lato della Camera (*Accennando a destra*) e che pure appoggiavano il Ministero, aveano proposto una mozione intesa ad escludere quella parte della legge in cui rinunciavasi alla nomina dei vescovi; mozione firmata, fra gli altri, dagli onorevoli Speroni, Cadolini, Calciati, Suardo e Maldini, e con essi da illustri defunti come Carlo Tenca ed Anselmo Guerrieri Gonzaga, mozione che fu svolta con perspicace antiveggenza ed eloquente parola dall'onorevole mio amico Righi.

Quanto alla questione della revocabilità degli *exequatur*, il Ministero vi ha sempre rivolto la sua attenzione, ed io non ho guari ho anche chiesto intorno alla medesima il parere dei procuratori generali di cassazione.

Ma parmi evidente, come, ad ogni modo, se ritenisi la privazione del beneficio possa aver luogo con provvedimento in via amministrativa, a maggior ragione devesi ammettere lo possa con tutte le guarentigie di solenne giudizio e per effetto d'infrazione alle leggi penali.

Aggiungerò infine che la legge delle guarentigie, lungi dall'essere di ostacolo alle proposte disposizioni del Codice, all'articolo 17 fa espressa riserva degli effetti delle leggi penali, pel caso che gli atti dell'Autorità ecclesiastica, perfino in

materia spirituale e disciplinare, costituiscano reato.

E che tale sia il senso della legge sulle guarantee fu ritenuto anche dai ministri ch'erano al Governo immediatamente dopo l'applicazione di quella legge; fu ritenuto da Vigliani, ministro di grazia e giustizia, e dal Minghetti presidente del Consiglio, l'uno che presentò nel suo progetto le citate disposizioni, l'altro, il Minghetti, che disse alla Camera, secondo che accennai, com'esse fossero presentate affinchè lo Stato non rimanesse indifeso.

Del resto lo stesso onorevole Bonghi ammette l'articolo 101, del progetto di Codice. Ora, siccome l'articolo 101 non può colpire che atti di materiale esecuzione, sarebbe improvvido e contraddittorio, come ben disse l'onorevole Gallo, che fossero lasciati in non cale quei mezzi indiretti che sono poi la causa della materiale esecuzione, tutti quei mezzi che, con incommensurabili conseguenze pei di del pericolo, sono rivolti ad avvelenarne le più pure sorgenti della vita nazionale. (*Bene! — Sensazione.*)

Fu accennato da parecchi oratori che le formule degli articoli 173 e 174 sono vaghe, indeterminate, elastiche, equivoche.

Tale accusa fu diretta anche agli articoli del progetto Vigliani che nel 1875 il Senato approvò.

Ma a tale accusa il ministro Vigliani così in Senato rispose: « Ritenuta la molteplicità dei modi coi quali il turbamento può cagionarsi, è impossibile scendere a più specifiche indicazioni e definire tutti i fatti costituenti l'offesa, senza pericolo che la legge riesca monca od incompleta, ovvero sia di troppo allargata a pregiudizio della libertà della Chiesa. Spetterà al senno dei giudici di tener conto delle speciali circostanze di ciascun caso ed imparzialmente pronunciare se i detti criterii vi concorrano. »

E lo stesso ripeteva in altri termini il senatore Borsani, relatore dell'Ufficio centrale, sul progetto del Codice penale Vigliani.

Del resto, io voglio notare un'altra circostanza molto importante, ed è che le disposizioni ora proposte non comprendono alcuni casi che erano invece puniti secondo il Codice del 1859.

Il Codice del 1859 puniva infatti anche il ministro del culto, che avesse a fare un'indebito rifiuto de' propri uffici spirituali: differenza essenziale, perchè per tal modo dal presente progetto si denota e specifica, come il sacerdote, si volle insindacabile, finchè rimane nella cerchia de' doveri del suo ministero, e responsabile soltanto allorchè

trasmodi nel campo politico, con danno degli interessi sociali.

Oltre di ciò il Codice del 1859 comprendeva una formula anche più ampia, poichè parlava non solo di chi turba la pace delle famiglie, ma anche di chi turba la pubblica coscienza.

Eppure sulle formule del Codice del 1859 non ebbe difficoltà a formarsi una giurisprudenza che si svolse per dodici anni dal 1859 al 1871, senza dar luogo ad alcun inconveniente.

Quanto alla formula nostra, i doveri verso la patria, scritti nello Statuto, nelle leggi del regno, nel progetto stesso di Codice, sono ben noti, ed è facile scorgere come si possa eccitare a trasgredirli.

Notissimi sono i doveri inerenti ad un pubblico ufficio, ed io vi accennai più casi, in cui possono ledersi legittimi interessi patrimoniali.

Ora, con questi concetti, se mi sia dato di rendere, nel lavoro di revisione, migliore e più determinata la formula legislativa, io farò ogni sforzo per riuscirvi.

L'onorevole Gallo l'altro giorno vi disse, che, sebbene la formula adottata non gli sembrasse la migliore immaginabile, pur tuttavia indarno si era studiato di trovarne una più soddisfacente. E l'onorevole Mancini, che ebbe le stesse accuse pel suo progetto del 1876, disse in Senato che ne aveva escogitato parecchie altre, senza riuscire a rendere più accettabile la sua proposta.

Tuttavia, ripeto, qualora mi sia consentita facoltà di modificazioni nel Codice, non mancherò, valendomi della efficace cooperazione di una Commissione, presa nella massima parte fra gli autorevoli giuristi di questo e dell'altro ramo del Parlamento, non mancherò di studiare per l'articolo 174 una formula quant'è possibile determinata e precisa, mantenendo i concetti che ho espresso, e che del resto sono contenuti molto chiaramente nella mia relazione.

L'onorevole Bovio chiede se con ciò sia lasciata al clero la libertà di coscienza, la libertà di discussione. È facile rispondere che la libertà di coscienza e di discussione non è scemata nel clero più che non sia negli altri cittadini. Il clero elevi pure cattedra contro cattedra, scuola contro scuola, discorso contro discorso, ma non attacchi la legge nell'esercizio delle proprie funzioni.

Infine, checchè si dica della formula, che, come dissi, non dissento dal riesaminare, certo si è che da queste disposizioni, pel loro concetto, pel loro intento, nulla ha da temere quella parte di clero che si consacra, in qualsiasi modo, all'adempimento

mento de' suoi doveri spirituali, al sereno ufficio del proprio ministero.

Noi abbiamo, come l'onorevole Bovio, il più grande rispetto alla libertà di coscienza, e lo mostriamo in questo stesso Codice, nel quale tuteliamo non solo la libertà di coscienza, ma eziandio la libertà del culto con severe sanzioni penali. Nè basta; chè noi abbiamo pure un profondo convincimento del bene che il clero, nell'esercizio della sua alta missione, può rendere alla società.

Ma convien distinguere il clero che si dedica al tempio, all'altare, alla religione, al conforto degli afflitti, e degli infermi, e il clero che, nell'esercizio delle sue funzioni, sostituisce le diatribe di una propaganda antinazionale agli insegnamenti della morale e della carità. Per il primo abbiamo tutta la nostra venerazione e la nostra riconoscenza; dal secondo dobbiamo difendere la patria, quando nel tempio conduce la politica, mutando il pergamino in tribuna di eccitamenti sediziosi. (*Benissimo!*)

Dalle presenti disposizioni del Codice, il clero veramente devoto alla sua missione, non solo, come dissi, non si potrà dire colpito, ma si dovrà riconoscere protetto.

Esso sa che l'età politica della Chiesa, per fortuna di essa, è finita per sempre (*Bravo!*) Esso vede la religione specialmente in onore e venerazione laddove non è frammista alle passioni amare del mondo; laddove il clero mette una specie d'orgoglio nel restar estraneo alle lotte di partito; laddove si sente uno d'intenti e di affetti con la società. (*Benissimo! — Vive approvazioni.*)

Io credo, dicevo, che questa parte eletta del clero, di cui noi, non meno certo dell'onorevole Bonghi, desideriamo curare le sorti ed ampliare le file, si sentirà protetta dal Codice. Si sentirà protetta, perchè più difficilmente avrà impulsi a gettarsi nelle lotte di parte; più facilmente, per i divieti e le sanzioni della legge, avrà argomento per resistere, ove le venissero, a tali impulsi intesi a staccare la Chiesa da tutto ciò che fece un tempo la sua vita e la sua forza (*Benissimo!*)

La Camera può quindi accogliere con piena tranquillità, nel loro complesso e nel loro concetto, queste disposizioni: sicura che nessuno pensa in Italia ad inutili persecuzioni, mentre anzi si è sempre dato l'esempio della massima longanimità; ma sollecita, in pari tempo, di far sì che lo Stato tale longanimità non muti in impotenza, in obblisa abdicazione de' suoi diritti, in colpevole abbandono de' suoi patriottici doveri. (*Benissimo!*)

Dopo di ciò, io vengo a dire brevi parole circa alle proposte suggerite dall'autorevole Commis-

sione. Brevi, inquantochè mi piace dichiarare che, non solo intendo di tenere conto, anzi il massimo conto, di tali proposte di modificazioni, ma che, inoltre, non solo in buona parte non avrei difficoltà di introdurle, ma ne trovo di utilissime che sarei lieto venissero a modificare le formole mie. Ve ne hanno altre in cui la mia opinione individuale è diversa, ma anche di queste, per parte mia, sono pronto a tenere il massimo conto, rinunciando anche ove il Senato sia dello stesso avviso, alla mia opinione individuale.

Ciò premesso, io dirò, senza ambagi, quali sono le più importanti di queste modificazioni proposte dalla Commissione, rispetto a cui il mio convincimento è diverso da quello della Commissione medesima.

Una di queste è quella che riguarda l'impunità dello spergiuro. Io non mi diffonderò a parlare intorno a questo punto, perchè voi avete udito in proposito due eccellenti discorsi in senso opposto; uno dell'onorevole Demaria nel senso che lo spergiuro debba essere impunito, tranne il caso che si tratti di giuramento d'ufficio; l'altro dell'onorevole Massabò, che ha vigorosamente combattuto l'impunità, anche in tema di giuramento decisorio.

Non discuterò adunque le ragioni pro e contro; ricorderò soltanto che anche quando si agitò tale questione nel Senato del Regno nella discussione intorno al progetto Vigliani, vi fu un'ampia discussione, nella quale dopo splendidi discorsi da una parte e dall'altra (da una parte, per l'impunità, del senatore De Filippo, dall'altra dei senatori Pescatore ed Eula), la punibilità dello spergiuro venne mantenuta. E, ripeto, io credo col più profondo convincimento che sia preferibile questa risoluzione.

A me sembra infatti che lo spergiuro abbia tutti i caratteri del delitto: la pravità dell'intenzione, il danno materiale con la ingiusta spogliazione degli averi altrui, e ciò venne ad ammettere lo stesso onorevole Demaria, ed inoltre il danno sociale per l'atroce offesa recata alla giustizia.

Un altro punto di minore importanza cui sono ripugnante è l'esclusione dell'azione pubblica nell'appropriazione indebita.

Parmi che sia d'interesse dell'intera società di punire così volgari malfattori. Se stessimo alla scala penale dantesca, l'appropriazione indebita sarebbe anzi più grave del furto.

La frode, ond'ogni coscienza è morsa,
Può l'uomo usare in colui che si fida
E in quello che fidanza non imborra.

E la prima specie, l'abusare della fiducia, giudica punibile più gravemente.

Così, inoltre, quanto all'infanticidio, la mia opinione è di non punirlo più dell'omicidio. A me pare che la società non abbia interesse a punire maggiormente chi uccide un infante il quale schiude gli occhi ai primi bagliori della vita, in confronto di chi uccide un uomo il quale ha una esistenza sociale, affetti, famiglia cui provvedere, benemerenze verso la patria e la società. Nè mi persuade l'obiezione che debbasi più proteggere il neonato perchè esso meno si può proteggere da sè medesimo. Questo argomento varrebbe anche per il bambino, nulla in questo senso importando che l'infante non sia ancora stato iscritto nei registri dello stato civile.

Così, del pari, quanto al sistema della prescrizione, preferirei la maggiore graduazione scalare stabilita nel progetto ministeriale.

Così, per accennare anche alle contravvenzioni, parmi ancora savio, sull'esempio del progetto senatorio, e facendo in parte ragione ai voti persistentemente emessi nei Congressi medici italiani, conformi a quelli d'altri paesi, non punire il medico per *omesso referto*, quando la denuncia *esporrebbe a procedimento penale la persona che lo ha chiamato ad assisterla*. Mi pare che in questi casi più delicati, in cui il denunciare il cliente lo espone a grave danno, il segreto professionale anche nei medici dovrebbe essere rispettato, non obbligando per di più il cliente medesimo a non chiedere la cura di cui ha bisogno.

Ma, come dico, sono questi unicamente scrupoli che sottopongo alla Commissione, alla Camera.

Quanto alla recidiva, io, sulla base di quasi tutti i precedenti progetti, avevo adottato il sistema della recidiva specifica, che ha per sè il voto dei più eminenti scrittori, ed è seguita dal maggior numero di Codici stranieri, ripugnando a molti di ammettere che, per esempio, si consideri recidivo il ladro che prima avesse commesso un reato politico, o un duello, o ferito alcuno per inavvertenza o disattenzione.

La Commissione, pur convenendo essere più grave la recidiva *in iisdem sceleribus*, vorrebbe non trascurare completamente la recidiva generica, quella, cioè, di chi ha commesso una infrazione, di qualsiasi indole, della legge penale. Sarebbe questa una conciliazione fra i due sistemi, poichè la recidiva specifica sarebbe trattata con maggior rigore, ma qualche aggravamento vi sarebbe anche nella recidiva generica; ed io non ho alcuna difficoltà a far buon viso alle proposte della Commissione.

Dall'onorevole Massabò e da qualche altro oratore, furono mosse obiezioni anche al modo con cui furono aggruppati i reati di cui tener conto per la recidiva specifica. Ed io concordo che quelli aggruppamenti siano suscettibili di critiche, per la differenza che si può ravvisare nell'indole di fatti compresi nel medesimo gruppo; anzi io rammento pure a tale proposito che, prima ancora della discussione della Camera, un egregio penalista in una rivista giuridica indicò appunto alcuna di queste anomalie negli adottati aggruppamenti. Noterò tuttavia che simili aggruppamenti sono sempre difficili a farsi; il che non toglie che non si debba cercare in tutti i modi di migliorarli procurando che scompaiano le notate anomalie.

Fu pure oggi accennata dall'onorevole Demaria la questione dei manicomiali criminali; riguardo a cui si trovarono in aperto contrasto, da una parte, l'onorevole Ferri, e dall'altra l'onorevole Pellegrini.

Quest'ultimo diceva che *manicomii criminali* sono due parole, per adoperare una frase di Rossi, *étonnées de se trouver ensemble*.

Io credo sia desiderabile che questi manicomiali criminali, i quali l'Inghilterra attivò da oltre un secolo, possano trovar posto anche nella nostra legislazione penale. Imperocchè ripugna che colui il quale è delinquente per morbosi istinti, secondo che è generalmente ammesso dalla scienza medico-legale, abbia ad essere confuso coll'alienato comune e ordinariamente innocuo; essendo necessaria una disciplina, un regime speciale per primo. La Commissione, però, non è disposta ad accettare, rispetto ai manicomiali criminali, la disposizione del progetto di Codice; in quella disposizione essa ravvisa un soverchio arbitrio lasciato al giudice nell'inviare al manicomio una persona assoluta per pazzia: teme che dopo un verdetto negativo da parte dei giurati, il giudice secondo la espressione della Commissione, sia tentato di usare una rivincita, mandando colui che fu assolto, in un manicomio criminale, che dice essere anche peggiore del penitenziario comune.

Invero una disposizione analoga a quella del nostro progetto di Codice trovasi pure nel Codice olandese, il quale dice: " Se risulta che il fatto commesso non può essere imputato al suo autore in causa di deficiente sviluppo e alterazione morbosa delle sue facoltà mentali, il giudice può ordinare che egli venga collocato in un manicomio per un tempo non maggiore di un anno. „

Io credo che, per togliere gli inconvenienti temuti dalla Commissione senza abbandonare il

pensiero dei manicomiali criminali, si potrebbe trovare una via intermedia. Siccome la Commissione esclude il giudice del processo penale, perchè da esso potrebbe partire la reazione ad un verdetto malcerto, così potrebbesi cercare di ottenere garantigie per un giudizio ulteriore, rimesso al giudice civile.

Resta un'altra questione assai grave che, sebbene prima nell'ordine del Codice, volli riservarmi per ultima a cagione della sua importanza.

Io aveva scritto nel progetto di Codice questi due capoversi nell'articolo 2º, capoversi cui si riferiscono alcune controproposte della Commissione.

Leggo i due capoversi dei quali si tratta: " Se la pena è stata già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce la pena più mite, per specie o per durata, stabilita dalla legge vigente per il reato definito nella sentenza.

" Quando si sostituisce la pena più mite per specie, la medesima non può essere applicata per una durata maggiore di quella fissata nella sentenza. "

Io aveva introdotto questi due capoversi perchè mi sembra che astrattamente costituiscano un principio giusto ed esatto, e perchè la Camera già li aveva approvati nel progetto del 1877.

Ma, dico il vero, non me ne sono mai dissimulato gli inconvenienti pratici.

E li riconobbe anche la Commissione, la quale propone di stabilire nelle disposizioni transitorie alcune norme da essa formulate.

Io temo però che gli inconvenienti, anche col rinvio alle disposizioni transitorie persisteranno, e sarà difficile trovare cautele con cui i medesimi possano essere efficacemente rimossi.

Tali inconvenienti in parte consistono nei pericoli per la pubblica sicurezza accennati dall'onorevole Della Rocca, e dall'onorevole Spirito. Quest'ultimo mi domandava se ho fatto i conti del numero di coloro che sarebbero liberati per l'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice ai condannati con sentenza irrevocabile. A questi conti io ho pensato, ma è molto difficile stabilirli per calcolo presuntivo.

Per altra parte questi inconvenienti dipendono dalle difficoltà grandissime inerenti alla proposta metamorfosi delle condanne.

Nel caso soprattutto dei giudizi d'assise, in cui si hanno verdetti non motivati, non mi pare si possa stabilire, su dati sconosciuti e in via d'induzione, i calcoli comparativi.

E d'altra parte, come stabilire questi calcoli della pena più mite con un diverso sistema pe-

nale? Il condannato avrebbe il beneficio della pena più breve, senza aver avuto il rigore ad essa inerente.

Se dovessi dire intero il mio pensiero individuale, quello sarebbe di abbandonare quei due capoversi, lasciando che al principio in essi espresso provveda la clemenza sovrana.

Quello che non ammette obbietto è il numero secondo formulato nella proposta della Commissione. Esso dice " che se il fatto ritenuto dalla sentenza non costituisce reato a termini del nuovo Codice, abbiano a cessare di diritto l'esecuzione e gli effetti della condanna, salvi i diritti dei terzi. " Ma, veramente, una tale disposizione vedesi già contenuta nel primo capoverso dell'articolo secondo ove si legge: " Nessuno può essere punito per un fatto che la nuova legge non annovera fra i reati: e, se ha avuto luogo la condanna, ne cessano di diritto la esecuzione e gli effetti. "

Ma quando, ripeto, si tratta di dover fare il ragguaglio fra le pene stabilite dalla legge precedente e quelle stabilite dalla legge che andrà in vigore, io temo che non ci possano essere elementi di piena comparabilità.

Ad ogni modo, questo è il mio pensiero individuale, ma io con ciò non intendo dire che non sia disposto a tenere conto, con intera deferenza, della proposta della Commissione.

Imperocchè, non sarà vano dichiarare ancora una volta, come, anche dove la mia opinione è diversa, io mi reputi fallibile, fallibilissimo, e nessuno più di me è disposto a credere più attendibile l'opinione di uomini così autorevoli, quali sono i componenti la vostra Commissione.

Così io ho esposto nel modo più chiaro che mi è stato possibile i miei intendimenti.

Nel desiderio di giungere alla approvazione del Codice, io non posso non ricordare alla Camera le parole con cui il compianto mio predecessore Giannuzzi-Savelli accompagnava il progetto del 1883. " Non vi arresti, egli diceva nella sua relazione, non vi arresti l'idea di una perfezione impossibile a conseguirsi nelle cose umane. Non vi ritenga l'opinione diversa che taluno possa avere sopra tale o tal'altro punto. Ognuno di voi sarà lieto di aver sacrificato un sentimento individuale a quest'opera di concordia e di unificazione. "

Al Codice penale l'Italia, come ho detto, lavora da molti e molti lustri, senza essere giunta a capo di far approvare alcuno de' suoi progetti. Ed intanto che cosa è avvenuto? Che il più antico dei nostri progetti, quello che in confronto degli studii

posteriori potevasi credere ancora in istato di abbozzo, diventò il Codice effettivo di un libero paese, poichè il nostro progetto del 1868 con pochissime modificazioni è diventato il Codice penale del Canton Ticino. E noi, venti anni più tardi e dopo aver cercato in tutti i modi di migliorare e perfezionare quel primo progetto, noi, che pure siamo incalzati dalla necessità dell'unificazione della legge penale, noi non siamo ancora potuti giungere ad ottenere questo intento.

L'Europa seguì sempre essa pure con interessamento vivissimo e con speranza non scevra d'incertezza i nostri sforzi. Alcuni anni or sono, quando il predetto mio predecessore Giannuzzi-Savelli presentò alla Camera il progetto del 1883, ecco che cosa scriveva il Nestore dei penalisti europei, il venerando Lucas: " Sarà un giorno memorabile per l'incivilimento dell'Italia e dell'Europa quello in cui quel grande Stato realizzerà, con l'adozione di questo progetto di Codice, l'alleanza delle due riforme relative all'abolizione della pena di morte, ed al nuovo sistema penitenziario, riforme che sono l'onore della civiltà. Vi è in Italia, che io chiamo la terra classica della legislazione criminale, un così gran numero di eminenti giureconsulti da far temere che la personalità delle opinioni dissidenti possa rappresentarvi una troppo grande parte. I criminalisti stranieri sembra comincino a sperare molto meno che l'Italia possa raggiungere le condizioni della omogeneità nell'opera così laboriosa della sua codificazione penale: quanto a me, la mia fiducia non è scossa, ed io spero sempre che si otterranno dagli eminenti giureconsulti italiani i sacrifici reciproci che impone alle loro opinioni dissidenti l'imperioso bisogno della unificazione penale, complemento necessario della sua unificazione politica, la quale si è già fatta troppo a lungo aspettare. "

Ma i vaticini, i timori dell'illustre scienziato possono dirsi dissipati, imperocchè io, prima di accingermi all'opera, anche privatamente, da molti di questi eminenti giureconsulti, sentendomi in proposito tanto minore di essi, ho voluto avere l'opinione loro sopra i vari punti che principalmente riguardavano le modificazioni che si potessero introdurre, quella per esempio della bipartizione, quella della abolizione dei gradi convenzionalmente prestabiliti. Perciò il lavoro che avete sott'occhio, si può dire l'opera collettiva di tutti.

Io confido quindi che queste speranze non saranno frustrate. Egli è perchè mi scalda il petto l'amore vivissimo degli ordini liberi, del regime parlamentare, che, in un tempo, nel quale tanti

rimproveri si fanno a questo regime, io vorrei non ne fosse dimostrata al paese l'umiliante impotenza, ma vorrei, invece, ch'esso dia prova di benefica fecondità. (*Vivi applausi. — Moltissimi deputati vanno a congratularsi con l'oratore.*)

Presidente. Spetta ora di parlare all'onorevole Torraca.

Voci. A domani!

Presidente. La Camera delibera di continuare domani questa discussione.

Discussione sull'ordine del giorno.

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà. (*Segni di attenzione.*)

Crispi, presidente del Consiglio. Io vorrei pregare la Camera, in vista della stagione avanzata e del poco tempo che ci resta per i lavori legislativi, di volere, da domani in poi, tenere due sedute, una mattutina e l'altra pomeridiana. Nella seduta mattutina sarebbero discusse tutte quelle leggi, le quali, a mio modo di vedere ed a giudizio anche del nostro presidente, non ci obbligherebbero a lunghe discussioni o per lo meno quelle leggi che non hanno carattere politico.

Ciò posto, io spero che la Camera non si rifiuterà di sottoporsi a questo sacrificio, il quale gioverà a rendere più fecondo il lavoro di questa Sessione legislativa.

Ove la Camera venga in questa deliberazione, l'onorevole presidente vorrà dire nella seduta di domani quali potrebbero essere le leggi da discutersi nelle sedute antimeridiane.

Presidente. Onorevole presidente del Consiglio, io non credo che Ella voglia proporre che la Camera tenga due sedute tutti i giorni.

Crispi, presidente del Consiglio. No, potremmo tenere due sedute al giorno, due o tre volte per settimana.

Presidente. Appunto io proporrei che per ora si cominciasse dal tenere due sedute il giovedì ed il sabato: e più tardi, se la Camera lo crederà opportuno, anche il martedì. Quindi, a cominciare da dopo domani, la Camera potrà tenere seduta mattutina.

Se poi l'onorevole presidente del Consiglio crede che si debba incominciare da domani, si può incominciare anche domani.

Crispi, presidente del Consiglio. No.

Presidente. Ora perchè la Camera vegga quali sono i progetti di legge che potrebbero essere iscritti nell'ordine del giorno della seduta mattu-

tina di giovedì, devo avvertire che è stata presentata la relazione intorno ad un disegno di legge relativo a modificazioni alla legge per i danneggiati dal terremoto della Liguria che è stato dichiarato d'urgenza. La relazione sarà distribuita domattina. Questa sarebbe la prima iscritta nell'ordine del giorno.

Da lungo tempo è iscritta nell'ordine del giorno un'altra legge: acquisto di un terreno per la costruzione di un palazzo a Peckino per la regia legazione in Cina.

Questo per isgombrare il terreno dai disegni di minore importanza. (*Rumori*).

Se la Camera crede così, bene, se no...

Voci. Sì! sì!

Presidente. Al numero 3 potremo mettere: Concessione della naturalità italiana a Luigi Teodoro e Francesco Di Kossuth. Al numero 4: Concessione della naturalità italiana a Matteo Maurogordato.

Al numero 5 proporrei: Pensioni agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

Numero 6: Modificazioni al testo unico della legge sulla leva di mare; e poi se la Camera lo crederà si potrà iscrivere un bilancio, e segnare nel numero 7 il bilancio della marineria.

Chiaradia. Chiedo di parlare.

Toscanelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaradia.

Chiaradia. V'è una legge che è davanti alla Camera da un pezzo, ed è una legge di cui sono il disgraziato relatore; tanto che credo di essere relatore vitalizio....

Presidente. Lo so già, onorevole Chiaradia.

Chiaradia. Tanto meglio se l'onorevole presidente lo sa.

Presidente. Onorevole Chiaradia, non dipende da me. Faccia la proposta alla Camera e la Camera deciderà. Invece di rivolgersi a me, faccia una proposta.

Chiaradia. Non ho detto niente di cui Ella si possa risentire.

Presidente. Onorevole Toscanelli, ha chiesto di parlare?

Toscanelli. L'onorevole presidente del Consiglio ha proposto che nelle sedute mattutine si discutano le leggi, le quali non hanno carattere politico.

I bilanci hanno carattere politico, e specialmente quello della marineria; per conseguenza io credo che nè questo nè altri bilanci dovrebbero essere discussi in sedute mattutine, ma unicamente nelle

sedute vespertine. I bilanci sono di carattere eminentemente politico perchè è appunto in essi che si esamina la condotta dei ministri, sia dal lato amministrativo che dal politico. (*Rumori*).

Crispi, presidente del Consiglio. Ciascuno ha il suo modo di vederlo. L'onorevole Toscanelli è libero di ritenere che il bilancio di marineria possa suscitare una questione politica. Io credo di no. Ad ogni modo io debbo far considerare alla Camera che noi siamo al 5 giugno, e che alla fine di questo mese bisogna che i bilanci siano approvati dai due rami del Parlamento, e sanzionati da Sua Maestà il Re. Noi non dobbiamo mettere il Senato in condizione da non avere il tempo necessario per esaminare e discutere accuratamente i bilanci, presentandoglieli troppo tardi. Quindi se c'è urgenza per qualche cosa, è appunto per i bilanci.

In quanto poi al progetto per modificazione alle leggi postali, io non mi oppongo che sia iscritto pure nell'ordine del giorno, anzi prego il presidente di volerlo iscrivere.

Presidente. Però dopo il bilancio della marineria.

Crispi, presidente del Consiglio. Sì.

Presidente. Va bene, onorevole Chiaradia?

Chiaradia. Ringrazio.

Presidente. Onorevole Toscanelli, Ella non fa proposta?

Toscanelli. Faccio proposta che si consulti la Camera. (*Rumori — Iilarità*).

Presidente. Prendano i loro posti, onorevoli deputati.

Così avrà il piacere di disturbare la Camera inutilmente. (*Si ride*).

Toscanelli. Non voglio disturbare la Camera. Noto che un bilancio è una legge eminentemente politica. Non insisto nella mia proposta. (*Viva ilarità*).

Presidente. Dunque rimane inteso che giovedì mattina alle 10 si terrà seduta pubblica.

La seduta termina alle 6.50.

Ordine del giorno della tornata di domani

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il regno d'Italia. (28)

Discussione dei disegni di legge:

2. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)

3. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)

4. Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole elementari. (3)

5. Sulla emigrazione. (85)

6. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89. (48)

7. Sulla pubblica sicurezza. (115)

8. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

9. Modificazioni alla legge comunale e provinciale. (18)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

